



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs 231/2001 e del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

PARTE SPECIALE

Revisione	Ente Approvante	Natura delle modifiche
Rev. 0	Consiglio di Amministrazione del 22/11/2017	Adozione
Rev. 1	Consiglio di Amministrazione del	Aggiornamento

Sommario

	2
Premessa	8
1. Reati contro la Pubblica Amministrazione¹	10
A) Descrizione dei reati	12
1. Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.)	12
2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 <i>ter</i> c.p.)	12
3. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	13
4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 <i>bis</i> c.p.	13
5. Frode informatica - Art. 640 <i>ter</i> c.p.	13
6. Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 318 c.p.	14
7. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.	14
8. Corruzione in atti giudiziari - Art. 319 <i>ter</i> c.p.	15
9. Concussione - Art. 317 c.p.	15
10. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319- <i>quater</i> c.p.	15
11. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.	15
12. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.	16
13. Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.	16
14. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri - Art. 322 bis c.p.	16
15. Inosservanza delle sanzioni interdittive - Art. 23 del Decreto	16
B) Aree a Rischio Reato e Aree Strumentali	17
Area a Rischio n. 1: Gestione dei rapporti con la PA per ispezioni, verifiche e controlli della PA, nonché per richieste ed invio dati ed informazioni	17
Area a rischio n. 2: Richieste alla PA di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, certificati	18
Area a rischio n. 3: Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di personale (anche tesserato), ambiente, salute e sicurezza	19
Area a rischio n. 4: Gestione del contenzioso	20
Area a rischio n. 5: Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria	21
Area a rischio n. 6: Donazioni, omaggistica e spese di rappresentanza	22
Area a rischio n. 7: Gestione dei rapporti connessi all'utilizzo ed alla sicurezza dello Stadio Penzo e, in genere, alla organizzazione delle competizioni sportive	23
Area a rischio n. 8: Rapporti con Istituti Ospedalieri, medici, farmacisti	23
Area Strumentale n. 1: Contabilità generale	24
Area Strumentale n. 2: Tesoreria	25
Area Strumentale n. 3: Gestione fornitori/consulenti	25
Area Strumentale n. 4: Selezione, assunzione, formazione e gestione del personale	26
Area Strumentale n. 5: Controllo di gestione	27
Area Strumentale n. 6: Sistemi informativi	28
Area Strumentale n. 7: Gestione dei poteri di firma e delle deleghe	28
Area Strumentale n. 8: Gestione degli acquisti	28
Area Strumentale n. 9: Gestione dei rapporti con agenti e procuratori sportivi	29
C) Principi generali di comportamento	29
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	31

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	33
A) Descrizione dei reati	33
1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.)	33
2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615	33
3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> c.p.)	34
4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> c.p.)	34
5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinquies</i> c.p.)	34
6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.)	34
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.)	35
8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p.)	35
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinquies</i> c.p.)	35
10. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> c.p.)	35
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640	35
12. Falsità in documenti informatici (art. 491 <i>bis</i> c.p.)	36
B) Aree a rischio	37
Area a rischio n. 1: Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi Area a rischio n. 2: Trasmissione dati alla Pubblica Amministrazione	38
C) Principi generali di comportamento	38
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	40
3. Delitti di criminalità organizzata	40
A) Descrizione dei reati	41
1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	41
2. Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 <i>bis</i> c.p.);	41
6. Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 <i>bis</i> c.p.;	41
B) Aree a rischio	41
C) Principi generali di comportamento	42
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	42
4. Reati societari	43
A) Descrizione dei reati	43
1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 <i>bis</i> c.c.)	43
2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	43
3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	43
4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	44
5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	44
6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	44
7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	44
8. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	44
9. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	45
10. Aggotaggio (art. 2637 c.c.)	45
11. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	45

B) Aree a rischio	45
Area a Rischio n. 1: Gestione di dati che contribuiscano alla formazione del bilancio Area a Rischio n. 2: Redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali	45
Area a Rischio n. 7: Acquisto di beni e servizi Area a Rischio n. 8: Contabilità e bilancio Area a Rischio n. 9: Tesoreria	46
C) Principi generali di comportamento	46
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	48
5. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	48
A) Descrizione dei reati	48
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2, c. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).	48
B) Aree a rischio	49
Area a Rischio n. 1: Selezione del personale Presidi di Controllo Specifici:	49
C) Principi generali di comportamento	49
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	49
6. Reati in materia di riciclaggio	49
A) Descrizione dei reati	50
1. Ricettazione (art. 648 c.p.)	50
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	50
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	50
4. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)	50
B) Aree a Rischio	50
Area a Rischio n. 1: Acquisti di beni, inclusi i cartellini degli atleti tesserati, e servizi Presidi di Controllo Specifici:	50
Area a Rischio n. 2: Gestione delle operazioni infragruppo Presidi di Controllo Specifici:	51
Area a Rischio n. 3: Tesoreria e Contabilità Presidi di Controllo Specifici:	51
Area a Rischio n. 4: Rapporti con l'Amministrazione finanziaria Presidi di Controllo Specifici:	51
C) Principi generali di comportamento	51
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	52
7. Reati in materia di falso e delitti contro l'industria ed il commercio	52
A) Descrizione dei reati	52
1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	52
2. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	53
3. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	53
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	53
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517	53
B) Aree a Rischio	54
Area a Rischio n. 1: Gestione di marchi e brevetti	54
C) Principi di comportamento	54
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	55

8) Reati ambientali	56
A) Descrizione dei reati	56
1. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (Art. 137 D.Lgs. 152/2006)	56
2. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006)	56
B) Aree a rischio	56
C) I Presidi di Controllo Specifici in ambito ambientale	57
Struttura organizzativa	57
Principi generali di comportamento	57
Regole specifiche di condotta	59
La valutazione dei rischi	59
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	59
9. Reato Di "Corruzione Tra Privati"	60
a. Aree a Rischio	60
b. Principi generali di comportamento	61
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	62
10. Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	63
a. Aree a Rischio	63
b. Principi di comportamento	63
c. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	64
11. Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	65
a. Aree a Rischio	65
b. Principi di comportamento	66
c. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	67
12. Reati Tributari	68
a. Aree a Rischio	70
b. Principi di comportamento	70
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	73
12. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	74
a. Descrizione dei reati	74
3. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	74
4. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)	74
b. Aree a rischio	74

c. I Presidi di Controllo Specifici	75
Struttura organizzativa	75
La gestione operativa del settore SSL	75
Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	75
La valutazione dei rischi	76
I dispositivi di prevenzione e protezione	77
La gestione delle emergenze	77
L'informazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori	78
La gestione degli infortuni sul lavoro	79
L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	80
Il sistema di registrazione delle attività	80
Il sistema di monitoraggio della sicurezza	80
A) I Presidi di Controllo Generale	81
Il Sistema Organizzativo	81
Il Delegato ed il Vice Delegato alla Sicurezza	82
Supporter Liason Officer	87
Le risorse finanziarie ed umane	87
Il Codice Etico	88
La comunicazione, la formazione e l'addestramento	88
Il Sistema Disciplinare	89
L'Organismo di Garanzia	89
B) I Presidi di Controllo Specifici	89
Il Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dello Stadio Penzo	90
Il POS - Piano Operativo per gli <i>Steward</i>	91
Il GOS – Gruppo Operativo per la Sicurezza	91
Il Regolamento d'Uso dello Stadio Penzo	92
Le misure preventive, di controllo e di gestione riguardanti l'introduzione e l'esposizione negli Stati di striscioni inneggianti a forme di violenza e/o discriminazione o comunque di altro materiale vietato	95
Le altre misure di controllo e di gestione a tutela dell'ordine pubblico e del regolare svolgimento delle gare	97
Le misure riguardanti la vendita di biglietti	99

Premessa

La presente Parte Speciale del Modello Organizzativo di VENEZIA FC è stata redatta sulla base dei risultati emersi all'esito del *risk assessment* effettuato dalla Società e dai colloqui intercorsi con area tecnica e amministrativa e ha come obiettivo l'illustrazione dei risultati e applicazioni:

- i reati – presupposto richiamati dal D.Lgs. 231/2001 che sono stati individuati come attinenti all'attività aziendale;
- le Aree a Rischio Reato, ovvero le aree e i processi aziendali nel cui ambito è stato ritenuto sussistente un rischio, anche indiretto, di commissione dei reati-presupposto;
- con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, le Aree Strumentali, ovvero quelle di supporto alle attività che insistono sulle Aree a Rischio Reato;
- i presidi di controllo specifici volti a mitigare il livello di rischio;
- i principi generali di comportamento a cui devono essere informate le attività svolte in nome e/o per conto della Società.

Per tutte le Aree a Rischio Reato, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo di carattere Generale:

- 1) il Codice Etico, volto ad illustrare i principi etici e comportamentali di riferimento per la Società;
- 2) la Formazione sul Modello 231, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto e maggiormente approfondite per le risorse operanti nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- 3) la Diffusione del Modello 231 presso le risorse interne, mediante consegna o messa a disposizione di copia su supporto documentale o telematico nonché creazione di un'apposita "Sezione 231" all'interno di una cartella condivisa nella rete informatica aziendale, presso cui è pubblicato il Modello 231 e i protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.);
- 4) la Diffusione del Modello 231 presso i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti, agenti, mediatori) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società;
- 5) la dichiarazione/clausola contrattuale con cui i Destinatari del Modello 231, inclusi i Terzi Destinatari si impegnano a rispettarne le relative previsioni, incluso per ciò che attiene i protocolli ad esso connessi;
- 6) la Struttura Organizzativa atta ad individuare chiaramente, attuata anche mediante adozione di un organigramma e di appositi mansionari, i ruoli e le responsabilità all'interno della Società;

- 7) il Sistema di Deleghe e Procure, volto ad individuare formalmente e chiaramente i soggetti assegnatari dei poteri di spesa in seno alla Società, con indicazione dei relativi limiti;
- 8) il Controllo di Gestione, finalizzato a definire le regole da osservare nella gestione delle risorse finanziarie della Società, nonché a fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- 9) i Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, incluse le Schede di Evidenza, con l'obiettivo di consentire all'OdV di conoscere i profili di possibile criticità ai sensi del Modello 231;
- 10) il Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello 231 e dei protocolli ad esso connessi.

Sono stati identificati i soggetti coinvolti ossia i soggetti destinatari chiamati al rispetto, alla verifica delle norme contenute nel presente atto ed identificati nell'attività "funzionale" svolta nell'organizzazione del Venezia Calcio:

- Soci
- Direttori
- Amministratori
- Responsabili di settore
- Dipendenti
- Consulenti

Tutti i soggetti coinvolti (interni e esterni) sono richiamati all'osservanza completa e rigida con obbligo assoluto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel "modello organizzativo e nel Codice Etico".

All'interno della stessa organizzazione è possibile l'individuazione dei centri di responsabilità con livelli diversi e diversificati secondo lo schema piramidale decisionale:

- Livello esecutivo di 1° grado: identificazione del fabbisogno
- Livello esecutivo di 2° grado: creazione della proposta
- Managmenti: valutazione e autorizzazione
- Indirizzo politico: decisione

La giusta assegnazione dei compiti ad ogni livello è indispensabile per la corretta funzionalità del meccanismo aziendale e conseguentemente, ai sensi del modello 231, l'applicazione delle attività di controllo. Tutto ciò con rispetto dei ruoli, delle competenze per la prevenzione dei reati o delle semplici violazioni.

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

Tale categoria di reati, compresa sin dall'origine nell'ambito applicativo del Decreto che trovano indicazione in due distinti articoli del d.lgs 321/2001 art 24 e art 25, trova attinenza con quelle aree di attività della Società caratterizzate dai rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio così come con la Pubblica Amministrazione sia nazionale che estera.

Ai fini della presente trattazione si intende per **Pubblica Amministrazione** quel complesso di autorità, organi ed agenti cui l'ordinamento affida la cura dell'interesse pubblico nazionale, comunitario o internazionale. **Rientrano pertanto in tale definizione tutte le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio. In particolare, si intende per PA lo Stato o qualsiasi Ente Pubblico nonché gli Stati, gli Enti, le Comunità di cui all'art. 322 bis del c.p.**, gli Enti competenti in materia di adempimenti previdenziali (Inps, ecc..), di sicurezza e igiene sul lavoro (Ispettorato del lavoro, USSL/ASL, VVFF, ecc..), ovvero di materie specifiche delegate alle Authority con leggi speciali.

Nell'ambito della presente Parte Speciale, assume rilevanza anche la nozione di "**Pubblico Ufficiale**", ovvero, a mente dell'art. 357 c.p., del soggetto che "*eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", dovendosi inoltre ritenere che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*".

¹ Gli artt. 24 e 25 sono stati accorpati nella valutazione in quanto le aree a rischio, i principi generali di comportamento e le procedure attinenti sono le medesime.

Assume, infine, rilevanza la nozione di **“Incaricato di Pubblico Servizio”** delineata dall’art. 358 c.p., il quale dispone che devono essere ricompresi in tale categoria *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, intendendosi per tale *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

A) Descrizione dei reati

1. Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche, il cui scopo tipico è di interesse generale e risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla PA, ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con la mancata destinazione dell'erogazione per lo scopo per il quale essa è stata concessa. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, anche parziale.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

2. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 ter c.p.)

L'iniziale clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato previsto dall'art. 640 bis c.p.) determina l'applicabilità di tale fattispecie

solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato, prevista e punita per l'appunto dall'art. 640 bis c.p. Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nella omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, dunque, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. In breve, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di una indebita percezione dei fondi.

3. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie è richiamata dal decreto legislativo in esame solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, per la cui consumazione è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Il reato appare configurabile, in particolare, nel caso in cui un Ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla PA documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del decreto legislativo in esame, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Art. 640 bis c.p.

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue dunque da quella prevista e punita ex art. 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 *ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

5. Frode informatica - Art. 640 ter c.p.

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di responsabilità da reato in capo all'Ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Il reato è aggravato se commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

6. Corruzione per l'esercizio della funzione - Art. 318 c.p.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il pubblico ufficiale, nonché i soggetti incaricati di pubblico servizio e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri d'ufficio. In sostanza, l'atto compiuto a fronte della dazione o della promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p. e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il pubblico ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al pubblico ufficiale, il quale sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p.

In pratica, ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e le più gravi fattispecie di concussione di cui all'art. 317 e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319 *quater* c.p., risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra pubblico ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione, i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

7. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Art. 319 c.p.

Tale fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. da un rapporto paritetico tra pubblico ufficiale e privato, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al pubblico ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati tra gli artt. 320 e 322 *bis* c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare, la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso, a nulla rileva che la

dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 *bis* c.p.), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

8. Corruzione in atti giudiziari - Art. 319 *ter* c.p.

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato dunque coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

9. Concussione - Art. 317 c.p.

La concussione è il più grave dei delitti contro la PA e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra pubblico ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al pubblico ufficiale, sicché si vede costretto o comunque indotto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al pubblico ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi, è ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al pubblico ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

10. Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-*quater* c.p.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura come una forma "attenuata" di concussione da cui differisce per diversi aspetti fra i quali l'elemento de "l'induzione" (e non della "costrizione") e il fatto che soggetto attivo del reato può essere anche l'incaricato di pubblico servizio. Poiché in questo reato la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo non è completamente compromessa ma solo limitata, quest'ultimo è esposto alla irrogazione di una sanzione penale.

11. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.

Le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

12. Istigazione alla corruzione - Art. 322 c.p.

L'istigazione alla corruzione si configura nel caso in cui, dinanzi a un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il Reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di denaro o di altra utilità finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio ed il rifiuto del pubblico ufficiale.

13. Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.

In forza dell'applicazione dell'art. 321 del Codice Penale è altresì punito chiunque dà o promette al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio denaro od altra utilità (di cui alle fattispecie sopra richiamate).

14. Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri - Art. 322 bis c.p.

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta:

- da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati membri;
- nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio **nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali**, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

15. Inosservanza delle sanzioni interdittive - Art. 23 del Decreto

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti, ed ulteriori, rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

B) Aree a Rischio Reato e Aree Strumentali

Nel presente paragrafo sono elencate le Aree a Rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e le Aree Strumentali (ovvero quelle, come in precedenza evidenziato di supporto alle attività che insistono sulle Aree a Rischio Reato), con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- a) le funzioni coinvolte, fermo restando che in ciascuna di esse è sempre ipotizzabile il coinvolgimento dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) i reati astrattamente prospettabili (per le Aree a Rischio Reato);
- c) i Presidi di Controllo Specifici esistenti.

Area a Rischio n. 1: Gestione dei rapporti con la PA per ispezioni, verifiche e controlli della PA, nonché per richieste ed invio dati ed informazioni

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione, Segretario Generale, Medico Sociale, Delegato alla Sicurezza per lo Stadio, Responsabile Impianti

Attività sensibili:

- a) Gestione delle verifiche, controlli, ispezioni della PA (Covisoc, Commissione Provinciale di Vigilanza sullo Stadio, SIAE)
- b) Controlli di FIGC e Lega B sul tesseramento degli atleti
- c) Controlli antidoping
- d) Invio dati e comunicazioni periodiche
- e) Richiesta informazioni e documenti da parte della PA
- f) Presentazione denunce

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) a prendere parte alle verifiche/controlli/ispezioni della PA; b) a verificare la completezza, la regolarità e la genuinità della documentazione e dei dati da consegnare/inviare alla PA in occasione di verifiche/controlli/ispezioni;
- 2) Partecipazione, laddove possibile, di almeno due risorse aziendali in occasione delle verifiche/controlli/ispezioni della PA;
- 3) Verbalizzazione dei risultati delle verifiche/controlli/ispezioni della PA;
- 4) Archiviazione dei verbali e dei documenti riguardanti verifiche/controlli/ispezioni della PA;
- 5) Formale individuazione delle risorse deputate: a) a verificare la completezza, la regolarità e la genuinità della documentazione e dei dati richiesti dalla PA e da inviare alla stessa; b) a gestire i contatti con la PA;
- 6) Adozione di uno scadenario per gli adempimenti nei confronti della Covisoc, a cura del Responsabile Amministrazione e dal Segretario Generale;
- 7) Previsione di un flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare eventuali ispezioni, verifiche, accertamenti o controlli della PA.

Area a rischio n. 2: Richieste alla PA di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, certificati

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Segretario Generale, Direttore Sportivo

Attività sensibili:

- a) Richieste iscrizione al campionato
- b) Richieste di licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni
- c) Rapporti connessi alla costruzione del nuovo Stadio
- d) Gestione adempimenti burocratici connessi alle trasferte della prima squadra
- e) Rapporti connessi alle richieste di permesso di soggiorno e rinnovo passaporto per i tesserati.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) raccogliere la documentazione da inviare alla PA ai fini del rilascio di licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni, certificati; b) a verificare la completezza, regolarità e veridicità della documentazione di cui al punto che precede; c) ad inoltrare i documenti alla PA ed a gestire i relativi contatti ai fini del rilascio di licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni, certificati;
- 2) Elencazione delle licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni, certificati da richiedere alla PA;
- 3) Predisposizione e l'implementazione di uno scadenario dei termini previsti per il rinnovo di licenze, permessi, concessioni, autorizzazioni, certificati;
- 4) Controllo, da parte del Presidente del Collegio Sindacale, della documentazione trasmessa ai fini della richiesta di iscrizione al campionato, al fine di verificarne la completezza ed esaustività;
- 5) Formalizzazione in appositi documenti degli accordi riguardanti l'utilizzo dello Stadio;
- 6) Verifica di veridicità e completezza della documentazione trasmessa ai fini dell'ottenimento della concessione in uso dello Stadio;
- 7) Archiviazione delle licenze/autorizzazioni/concessioni/certificati richiesti e di quelli ottenuti.

Area a rischio n. 3: Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia di personale (anche tesserato), ambiente, salute e sicurezza

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Direttore Sportivo, Segretario Generale

Attività sensibili:

- a) Predisposizione e invio della documentazione concernente assunzioni/variazioni/cessazioni del rapporto di lavoro
- b) Gestione dei rapporti connessi a verifiche/accertamenti/ispezioni degli enti previdenziali o della Covisoc
- c) Adempimenti relativi all'apertura e alla gestione delle posizioni previdenziali, incluso il versamento dei premi e dei contributi, l'incasso degli indennizzi, la negoziazione di rateizzazioni)
- d) Gestione degli adempimenti riguardanti, l'ambiente, la salute e la sicurezza

- e) Ispezioni e verifiche in materia di ambiente, salute e sicurezza
- f) Invio di dati/informazioni/chiarimenti (ad es., risposte a richieste di dati, denuncia annuale del numero di addetti, denunce infortuni, ecc.)
- g) Predisposizione e invio della documentazione riguardante il tesseramento o il trasferimento degli atleti.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) svolgere gli adempimenti in materia di ambiente, igiene, salute e sicurezza; b) ad intrattenere rapporti con la PA in caso di visite ispettive; c) a controllare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati/documenti trasmessi/consegnati alla PA;
- 2) Predisposizione di uno scadenario dei termini previsti per gli adempimenti in materia di ambiente, igiene, salute e sicurezza;
- 3) Formalizzazione per iscritto e l'archiviazione degli adempimenti svolti;
- 4) Formalizzazione, laddove possibile, delle visite ispettive condotte dalla PA, nonché dei risultati emersi;
- 5) Previsione di un flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di comunicare eventuali ispezioni, verifiche, accertamenti o controlli della PA.

Area a rischio n. 4: Gestione del contenzioso

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali (ad es., in sede sportiva, civile, penale, amministrativa, tributaria, ecc.), anche attraverso il ricorso a consulenti e professionisti esterni che agiscano in nome e/o per conto della Società

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) a rappresentare la Società in ambito giudiziario; b) ad adottare le decisioni concernenti la gestione dei crediti della Società, incluso per ciò che attiene le relative rinunce e transazioni;
- 2) Formale indicazione per iscritto delle ragioni poste a fondamento della scelta di un consulente esterno;
- 3) Evidenza delle decisioni adottate in materia di gestione del contenzioso, incluso quello in materia lavoristica e sportiva;
- 4) Inserimento nell'accordo di consulenza con i legali esterni della clausola di rispetto del Modello 231.

Area a rischio n. 5: Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l'amministrazione tributaria

Funzioni coinvolte: Responsabile Amministrazione, Consulenti fiscali

Attività sensibili:

Gestione degli adempimenti di natura fiscale e/o tributaria (ad es., predisposizione ed invio delle relative dichiarazioni) ed effettuazione dei versamenti in materia di imposte dirette ed indirette

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) ad intrattenere i rapporti con la PA in caso di visite ispettive e/o accertamenti; b) a controllare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei dati/documenti trasmessi alla PA;
- 2) Predisposizione di uno scadenziario dei termini previsti per l'invio dei dati fiscali e tributari;
- 3) Archiviazione dei dati trasmessi alla PA e dei versamenti effettuati;
- 4) Inserimento, nell'ambito dei contratti con i consulenti esterni della Società, della clausola di impegno al rispetto del Modello 231.

Area a rischio n. 6: Donazioni, omaggistica e spese di rappresentanza

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Ticketing, tutte le altre risorse aziendali

Attività sensibili:

- a) Gestione dell'omaggistica, inclusi titoli di accesso alle competizioni sportive e di materiale sportivo
- b) Gestione delle offerte e/o contributi liberali erogati dalla Società
- c) Gestione delle spese di rappresentanza

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) a decidere in merito agli omaggi e liberalità concessi dalla Società; b) ad autorizzare le spese di rappresentanza; c) ad effettuare i controlli di congruità e appropriatezza sulla documentazione giustificativa delle spese prodotta dagli interessati;
- 2) Previsione di appositi livelli autorizzativi per l'erogazione di omaggi e, in caso di urgenza, la previsione di una comunicazione successiva;
- 3) Possibilità di identificare, in caso di necessità, i beneficiari e, se diversi, gli utilizzatori degli omaggi aventi ad oggetto i titoli di accesso a manifestazioni sportive;
- 4) Chiara definizione delle spese di rappresentanza rimborsabili (tipologia e limiti);
- 5) Archiviazione di tutte le note spese e dei documenti giustificativi presentati, nonché dei pagamenti effettuati;

- 6) Controllo sulla legittimità delle spese di rappresentanza sostenute per conto della Società, nonché sulla esaustività e completezza dei relativi documenti giustificativi
- 7) Introduzione nel Codice Etico della Società del divieto di effettuare omaggi, doni e liberalità nei confronti della PA e/o di PU e/o di IPS, fatti salvi gli omaggi di modico valore, intendendosi per tali quelli di importo inferiore a **Euro 150**, e quelli riguardanti i titoli di accesso a manifestazioni sportive, con obbligo di rispettare appositi livelli autorizzativi formalizzati in caso di deroghe.

Area a rischio n. 7: Gestione dei rapporti connessi all'utilizzo ed alla sicurezza dello Stadio Penzo e, in genere, alla organizzazione delle competizioni sportive

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Segretario Generale, Delegato alla Sicurezza per lo Stadio, Responsabile Impianti

Attività sensibili:

- a) Rapporti con il Comune di Venezia per l'utilizzo dello Stadio Penzo
- b) Riunioni del G.O.S. connesse agli eventi sportivi
- c) Organizzazione competizioni sportive
- d) Organizzazione trasferte della prima squadra

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) ad intrattenere i rapporti con la PA in occasione delle riunioni aventi ad oggetto l'utilizzo e/o la sicurezza dello Stadio Penzo; b) ad intrattenere i rapporti con la PA per l'organizzazione con le trasferte;
- 2) Presenza, laddove possibile, di almeno due risorse aziendali in occasione delle riunioni aventi ad oggetto l'utilizzo e/o la sicurezza dello Stadio Penzo;
- 3) Verbalizzazione, laddove possibile, e l'archiviazione delle riunioni di cui al punto che precede.

Area a rischio n. 8: Rapporti con Istituti Ospedalieri, medici, farmacisti

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Medico sociale

Attività sensibili:

- a) Negoziazione, stipula ed esecuzione delle Convenzioni per la cura dei tesserati
- b) Rapporti connessi agli esami specialistici per i tesserati
- c) Rapporti connessi all'approvvigionamento dei farmaci

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (art. 318, 319, 319 *bis*, 320, 321, 322, 322 *bis* c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formalizzazione per iscritto di tutti gli accordi con Istituti Ospedalieri, medici e farmacisti;
- 2) Periodico monitoraggio sui servizi prestati e sui beni forniti alla Società;
- 3) Controllo, almeno annuale, volto a verificare che i corrispettivi erogati dalla Società trovino giustificazione nei servizi e beni ricevuti dalla stessa.

Area Strumentale n. 1: Contabilità generale

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

- a) Gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture passive
- b) Gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture attive
- c) Gestione pagamenti, somme ricevute e note di credito

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Previsione di un adeguato processo approvativo, da parte dei responsabili, per le registrazioni di contabilità generale;
- 2) Formalizzazione degli accordi negoziali con fornitori e clienti della Società ed inserimento a sistema dei relativi dati;
- 3) Previsione di un controllo, a cura dell'Area Amministrativa, sulle fatture attive in via di emissione al fine di verificare la coerenza tra gli importi richiesti in ambito di fatturazione attiva e quelli

- convenzionalmente pattuiti, nonché tra il destinatario della fattura e la controparte contrattuale;
- 4) Verifica periodica degli incassi a cura dell'Area Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - 5) Previsione di un primo livello di controllo, a cura dell'Area Amministrativa, sulla coerenza tra gli importi richiesti in ambito di fatturazione passiva e quelli convenzionalmente pattuiti, nonché tra il destinatario del pagamento e la controparte contrattuale;
 - 6) Previsione di un secondo livello di controllo, a cura del Direttore Generale, sulla coerenza degli importi richiesti rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti nonché sulla effettiva debenza delle somme;
 - 7) Previsione di appositi livelli autorizzativi per il pagamento delle fatture passive ricevute;
 - 8) Registrazione a sistema delle fatture passive ricevute e di quelle attive emesse e relativa archiviazione;
 - 9) Riconciliazione periodica dei movimenti in uscita e dei movimenti in entrata con la relativa documentazione di supporto.

Area Strumentale n. 2: Tesoreria

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

- a) Gestione conti correnti
- b) Gestione degli incassi e dei pagamenti
- c) Registrazione delle somme incassate e degli importi pagati e loro riconciliazione sulla scorta degli estratti conto e delle altre scritture contabili

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Assegnazione dei compiti concernenti i pagamenti a una funzione segregata rispetto alla contabilità;
- 2) Previsione di una riconciliazione periodica dei conti bancari;
- 3) Archiviazione di tutti i pagamenti effettuati.

Area Strumentale n. 3: Gestione fornitori/consulenti

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione, Segretario Generale

Attività sensibili:

- a) Gestione dell'Anagrafe Fornitori/Consulenti
- b) Selezione e gestione dei fornitori/consulenti
- c) Gestione eventuali inadempimenti

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Creazione di un'Anagrafe Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 2) Formale individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti/appaltatori b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'Anagrafe Fornitori/Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti/appaltatori;
- 3) Formalizzazione delle ragioni per cui è necessario/opportuno avvalersi di una fornitura o consulenza;
- 4) Formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;
- 5) Valutazione di almeno tre potenziali candidati per importi superiori a Euro 3.000, salvo deroghe espressamente motivate per iscritto;
- 6) Archiviazione di tutti i contratti stipulati;
- 7) Obbligo di concludere accordi solo con fornitori inseriti nell'Anagrafe Fornitori/Consulenti, salvo deroghe espressamente motivate per iscritto;
- 8) Verifica in corso di contratto delle attività svolte dai fornitori/consulenti;
- 9) Definizione delle modalità di gestione e contestazione degli eventuali inadempimenti dei fornitori/consulenti.

Area Strumentale n. 4: Selezione, assunzione, formazione e gestione del personale

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

- a) Definizione formale del processo di selezione, valutazione e scelta dei candidati

- b) Definizione e formalizzazione della retribuzione e degli aumenti retributivi, nonché del sistema di incentivi, degli obiettivi ad essi connessi e dei criteri da utilizzare per valutarne il raggiungimento. Definizione e formalizzazione del sistema di promozioni e di concessione degli altri benefit (ad es., premi, ecc.)

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Formale individuazione delle risorse deputate: a) a formalizzare i requisiti richiesti in sede di selezione; b) a svolgere la fase di selezione dei candidati e formalizzare l'accordo negoziale;
- 2) Adozione di un iter di selezione che preveda, oltre alla valutazione del soggetto aziendale richiedente, anche di un altro soggetto;
- 3) Archiviazione di tutti i curricula ricevuti;
- 4) Obbligo per i candidati oggetto di selezione di dichiarare se vi sono rapporti di parentela con PU o IPS che abbiano direttamente o indirettamente avuto contatti con la Società per ragioni legate al proprio ufficio o funzione;
- 5) Formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato candidato;
- 6) Previsione del divieto di assumere alle dipendenze della Società ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Società ovvero per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Società.

Area Strumentale n. 5: Controllo di gestione

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

- a) Raccolta e consolidamento dei dati provenienti dalle varie aree aziendali
- b) Elaborazione e formalizzazione del budget e del bilancio

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione del budget;
- 2) Utilizzo di un software ai fini del consolidamento dei dati ricevuti;
- 3) Formale approvazione del budget da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Verifica periodica del rispetto del budget;
- 5) Previsione di specifici flussi autorizzativi per gli extra-budget;

- 6) Previsione di un flusso informativo formalizzato nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere trasmesso il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Area Strumentale n. 6: Sistemi informativi

Funzioni coinvolte: Responsabile Impianti

Attività sensibili:

- a) Monitoraggio sull'adeguatezza dei sistemi informativi e loro modifica/manutenzione
- b) Monitoraggio della sicurezza informatica

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Previsione di un controllo periodico, anche a cura di consulenti esterni, sui sistemi informativi, al fine di verificarne l'adeguatezza

Area Strumentale n. 7: Gestione dei poteri di firma e delle deleghe

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione, Segretario Generale

Attività sensibili:

- a) Attribuzione, aggiornamento e revoca di poteri di firma e di deleghe

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Istituzione di un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. Tale flusso dovrà essere rivolto anche a soggetti terzi quali ad es. istituti di credito, ecc.;
- 2) Istituzione di un flusso informativo formalizzato nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di consentire a quest'ultimo di venire tempestivamente a conoscenza degli aggiornamenti dei poteri autorizzativi e di firma, nonché delle verifiche svolte;

Area Strumentale n. 8: Gestione degli acquisti

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

- a) Definizione dei beni/servizi da acquistare

- b) Gestione del processo di acquisto
- c) Monitoraggio dei beni/servizi ricevuti

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Previsione della richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti/conflitti di interesse con esponenti della PA;
- 2) Istituzione di un controllo periodico formalizzato sui beni/servizi ricevuti dalla Società e sulla loro corrispondenza con gli accordi negoziali.

Area Strumentale n. 9: Gestione dei rapporti con agenti e procuratori sportivi

Funzioni coinvolte: Direttore Sportivo, Segretario Generale, Responsabile Amministrazione

Attività sensibili:

- a) Gestione dei rapporti con agenti e procuratori sportivi
- b) Definizione e pagamento delle commissioni

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Predisposizione e implementazione di un'anagrafe degli agenti/procuratori sportivi con cui la Società intraprende delle trattative o definisce accordi negoziali, con indicazione delle provvigioni/emolumenti ad essi corrisposti;
- 2) Qualifica degli agenti/procuratori sportivi mediante l'accertamento di specifici requisiti di professionalità ed onorabilità;
- 3) Obbligo di formalizzare per iscritto il contratto di rappresentanza con il procuratore che agisce per conto della Società nonché le commissioni/provvigioni spettanti agli agenti/procuratori sportivi in relazione alle loro attività;
- 4) Archiviazione dei contratti con i procuratori a cura del Segretario Generale;
- 5) Riconciliazione periodica tra gli importi pattuiti e quelli versati.

C) Principi generali di comportamento

Con riguardo all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 è fatto **espresso obbligo** ai Destinatari del Modello 231, di:

- 1) stretta **osservanza** di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- 2) garantire l'assoluto **rispetto** delle previsioni e delle prescrizioni del Modello 231, nonché dei protocolli e delle procedure/policy che ne sono attuazione o ad esso connessi, incluso il Codice Etico;
- 3) assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi **rapporto con la Pubblica Amministrazione** sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;
- 4) assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi **rapporto con i terzi**, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Ai Destinatari è conseguentemente fatto **espresso divieto** a di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei comportamenti sin qui ricordati è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) effettuare o promettere elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- b) distribuire o promettere omaggi, regali, vantaggi e altre utilità, qualora non siano di modico valore intendendosi per tali gli omaggi di valore economico superiore a **Euro 150,00 (centocinquanta/00)**, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico; è, in particolare, vietato ogni forma di regalo, vantaggio o utilità eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- c) accordare qualsiasi forma di regalo o altre utilità, qualora eccedenti il modico valore sopra indicato, in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani e stranieri, o a loro familiari. Qualsiasi deroga al divieto sopra indicato dovrà essere sottoposta ai competenti livelli

- autorizzativi ed essere debitamente formalizzata, tracciata ed archiviata, per consentire alle funzioni aziendali competenti ed all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o loro familiari, con l'obiettivo o il risultato di influenzarne la condotta;
 - e) elargire, senza specifica autorizzazione, denaro od altra utilità per iniziative di carattere benefico/culturale o sponsorizzazione: ogni iniziativa di tale tipo dovrà essere approvata dalle competenti funzioni aziendali e documentata per consentire le necessarie verifiche da parte dell'Organismo di vigilanza;
 - f) effettuare prestazioni in favore di consulenti, collaboratori esterni, agenti e mediatori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere;
 - g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei principi operativi di cui sopra:

- (1) qualsiasi richiesta di denaro o altra utilità non dovute proveniente da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o loro familiari, deve essere rigettata e immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza;
- (2) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alle funzioni aziendali preposte;
- (3) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- (4) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- (5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare

la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

- (6) L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis (inserito dall'art. 7 della Legge n. 48/2008) sanziona, tra gli altri, i reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software (sia sotto forma di programma che di dato).

A) Descrizione dei reati

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)

Il reato sanziona chiunque si introduce abusivamente, da remoto o tramite mera accensione della macchina, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La norma sanziona altresì chi permane nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi sia titolare dello *ius excludendi*, perché il titolare ha revocato il consenso inizialmente prestato o perché l'agente ha compiuto operazioni diverse da quelle per le quali era stato autorizzato ad accedere (es. resta nel sistema oltre il tempo consentito oppure prende conoscenza di file e informazioni per cui non si aveva l'autorizzazione, oppure compie operazioni diverse da quelle originariamente previste).

Il reato è aggravato se il fatto è commesso da un operatore di sistema, intendendosi per tale chi si viene a trovare, in ragione delle sue funzioni o della sua attività, in posizione di vantaggio, avendo la possibilità di accedere al sistema, alle sue aree riservate, e di controllarne le operazioni (es. un tecnico che si trova ad operare come programmatore, sistemista, analista dell'*hardware* o del *software* di un sistema informatico o qualunque soggetto che per le funzioni svolte può intervenire su di esso).

2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)

Il reato sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico (ad es. *password*, chiavi meccaniche o tessere elettroniche), protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

È prevista un'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso da un operatore di sistema.

3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)

Il reato sanziona chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde (ad esempio immettendoli nella rete), comunica o consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (quali ad esempio i virus o gli *spyware*).

4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)

Il reato sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe (come ad esempio nel caso di chi intercetta le comunicazioni di posta elettronica altrui ovvero di chi installa un software e lo utilizza per trasmissioni di dati che non rientrano nello scopo per cui gli è stato assegnato un sistema informatico, provocando un rallentamento della rete informatica o il suo blocco).

Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.

5. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

Il reato in commento sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.

6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)

Il reato sanziona chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, non solo nel caso di distruzione mediante un mezzo fisico, ma anche nel caso in cui si utilizzino tecnologie informatiche quali virus e spamming.

Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)

Il reato sanziona chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.

8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

Il reato sanziona chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)

La norma estende la punibilità all'ipotesi in cui il fatto di cui all'art. 635 *quater* sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato è aggravato se commesso da un operatore di sistema.

10. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

La frode informatica in danno dello Stato si configura quando, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi.

Il reato in parola si distingue dalla truffa in quanto l'attività fraudolenta ha a oggetto il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615 *ter* c.p.

11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.)

Il reato sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

12. Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

L'art. 491 c.p. estende ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (*id est*, quelli in cui sia identificabile l'autore) i delitti in materia di falso previsti dal capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale, e segnatamente le seguenti fattispecie:

- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.) – è il reato commesso dal pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero;
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) – è il reato commesso dal pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
- Falsità materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.) – si tratta del reato commesso dal pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale;
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) – si tratta del reato commesso dal pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) – si tratta del reato commesso dal pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- Falsità materiale commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) – è il reato commesso da chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.) – la fattispecie ricorre allorché un privato, o un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, commettano uno dei reati di falso materiale previsti dagli artt. 476, 477 e 478 c.p., sopra richiamati;

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) – si tratta del reato commesso da chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.) – è il reato commesso da chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) – è il delitto commesso da colui il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera;
- Falsità in foglio firmato in bianco – atto privato (art. 486 c.p.) – è quel reato che commette chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, sempre che si faccia uso del foglio firmato;
- Falsità in foglio firmato in bianco – atto pubblico (art. 487 c.p.) – si tratta del reato commesso dal pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.) – la fattispecie riguarda tutti gli altri casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli menzionati in un preciso articolo del codice penale;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.) – è il reato commesso da chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.) – la fattispecie ricorre nel caso in cui, in tutto o in parte, si distrugga, sopprima od occulti un atto pubblico o una scrittura privata veri.

In forza di quanto previsto dall'art. 493 c.p., le fattispecie riguardanti i pubblici ufficiali sono applicabili anche agli incaricati di pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

B) Aree a rischio

Nel presente paragrafo sono elencate:

- le Aree a Rischio di commissione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati;

- le funzioni coinvolte, fermo restando che in ciascuna di esse è sempre ipotizzabile il coinvolgimento dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- i Presidi di Controllo Specifici comuni alle Aree a Rischio.

Funzioni coinvolte: Responsabile Impianti

Area a rischio n. 1: Gestione degli accessi logici ai dati e ai sistemi

Area a rischio n. 2: Trasmissione dati alla Pubblica Amministrazione

Area a rischio n. 3: Gestione di software, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

Area a rischio n. 4: Gestione della sicurezza della rete e della sicurezza fisica

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Monitoraggio dei sistemi informativi, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo periodicità predefinite;
- 2) Accesso alla rete ai sistemi aziendali attraverso autenticazione mediante l'uso di *UserID* e *Password*, con password soggetta a scadenza e criteri di robustezza;
- 3) Protezione della rete informatica aziendale attraverso *Firewall* e installazione di un *Firewall* su ogni singolo PC;
- 4) Adozione di una procedura/policy standardizzata e documentata per la gestione dei *backup* dei dati dei *server*.

C) Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei delitti informatici e di trattamento illecito di dati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, è fatto **obbligo** ai Destinatari del Modello:

- di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano l'utilizzo di sistemi informatici o telematici;
- di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- di rispettare, in particolare, le procedure concernenti il corretto utilizzo dei sistemi informatici o telematici, incluse internet e la posta elettronica, di cui è monitorata la conformità rispetto al

Codice in materia di Protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e alle norme a tutela dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300);

- di formalizzare per iscritto le condizioni e i termini dei rapporti negoziali con i fornitori/appaltatori operanti nell'ambito della gestione dei sistemi informatici;
- di garantire la segretezza di password e codici identificativi degli eventuali account rilasciati dalla Società o di cui si ha conoscenza in virtù delle attività e dei servizi svolti in nome e/o per conto di quest'ultima;
- di utilizzare gli strumenti informatici e telematici esclusivamente per il perseguimento di fini strettamente connessi agli incarichi lavorativi, custodendoli con cura e diligenza e segnalando tempestivamente eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti.

E' fatto viceversa **divieto** ai Destinatari del Modello:

- 1) di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato informatico previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto;
- 2) di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) di porre in essere comportamenti o condotte contrari, o comunque non conformi, alle procedure/policy della Società in materia di utilizzazione dei sistemi informatici o telematici;
- 4) di presentare o inviare in via telematica dichiarazioni o comunicazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, o comunque di alterare in qualsiasi modo il contenuto delle dichiarazioni o comunicazioni stesse;
- 5) di utilizzare la *user ID* e/o la *password* di altro operatore.
- 6) di installare sui personal computer aziendali dispositivi di protezione e di modificare l'hardware dei personal computer aziendali e delle periferiche connesse e/o direttamente collegate alla rete aziendale;
- 7) di installare e/o utilizzare, anche temporaneamente, software non forniti e autorizzati dalla Società;
- 8) di accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso;
- 9) di accedere ad un sistema informatico di proprietà di terzi per ragioni diverse da motivi di lavoro connessi a specifici progetti;
- 10) di intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, od installare apparecchiature destinate al medesimo scopo;
- 11) di rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni

- fraudolentemente intercettate relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- 12) di utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - 13) di distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o della Società o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 - 14) di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibile sistemi informatici o telematici altrui, della Società e di pubblica utilità, ovvero, ostacolarne gravemente il funzionamento;
 - 15) di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero, fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
 - 16) di accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società o di terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
 - 17) di procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti;
 - 18) di predisporre un documento informatico falso, ovvero, alterare un documento informatico vero;
 - 19) di alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
 - 20) di produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

3. Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati cc.dd. "associativi", nel cui ambito gli associati si

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, per acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

– Art. 416 c.p. "associazione per delinquere": quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).

A) Descrizione dei reati

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale fattispecie criminosa consiste nel pericolo per l'ordine pubblico determinato dalla permanenza del vincolo associativo tra tre o più persone, legate da un comune fine criminoso connesso

- alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- alla tratta di persone (art. 601 c.p.);
- all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998;

2. Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);

3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

5. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri);

6. Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis c.p.;

B) Aree a rischio

La Società potrebbe, astrattamente, essere sottoposta al rischio di esposizione alla fattispecie delittuosa

di cui al n. 1 del par. a) nel caso in cui **più soggetti appartenenti al vertice aziendale e/o all'area amministrativa e/o finanziaria e/o commerciale intrattengano o allaccino rapporti d'affari, economici o commerciali, di natura delittuosa, con l'organizzazione di un consulente, di un fornitore o di un agente.**

Con l'introduzione di questa fattispecie di reato qualsiasi illecito venga commesso dal soggetto in associazione con altri soggetti – due o più di due - anche se non rientrante tra quelli previsti dal legislatore con il D.Lgs. 231/2001 potrebbe essere ricondotto alla responsabilità della Società, pertanto viene superato il principio di tassatività imposto dall'ordinamento e dalla normativa 231.

In questo contesto, la Società ha implementato i seguenti **Presidi di Controllo Specifici**:

- Verifica sulla professionalità e l'onorabilità dei fornitori;
- Implementazione dell'Anagrafe Fornitori;
- Monitoraggio sui beni e servizi ricevuti da fornitori e consulenti.

C) Principi generali di comportamento

Gli amministratori, i dipendenti o i terzi con i quali la Società intrattenga rapporti di natura contrattuale e in generale tutti i Destinatari del Modello devono attivarsi affinché:

- tutte le attività e le operazioni, svolte per conto della Società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico e delle procedure, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- siano controllate e aggiornate periodicamente l'Anagrafe Fornitori l'elenco dei consulenti, degli agenti e in generale di ogni terzo che intrattenga rapporti contrattuali con la Società;
- tutti i rapporti siano regolati da contratti o accordi scritti;
- sia rispettata la delimitazione e segregazione dei ruoli.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

4. Reati societari

L'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati che riguardano la contabilità, i flussi finanziari, le comunicazioni sociali, per i quali vale il principio della corretta gestione contabile e dello stretto rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Civile.

La Legge n. 190/2012 ha introdotto all'interno dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) che punisce la condotta del soggetto che compie, ovvero omette di compiere, atti in violazione dei propri obblighi verso la società e a quest'ultima ne deriva, di fatto, un danno.

A) Descrizione dei reati

1. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- la punibilità non è esclusa se le falsità e le omissioni sono di lieve entità;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il delitto sussiste anche in caso di esposizione o omissione di fatti oggetto di valutazioni, qualora, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, il soggetto agente si discosti consapevolmente da tali criteri e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori procedano (fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale), alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci oppure alla loro liberazione dell'obbligo di eseguirli.

4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica nel caso in cui gli amministratori ripartiscano gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite.

5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori, acquistino o sottoscrivano, fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali o quote della società controllante, e nel compierlo cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori effettuino, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

7. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori o i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

8. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società e altri enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

9. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

10. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura nel caso in cui si diffondano notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

11. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

I reati previsti dall'art 25 ter e dell'art. 25 sexies del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi e di controllo, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

B) Aree a rischio

Con riferimento ai reati sopra considerati, le aree ritenute più a rischio sono quelle che interessano:

Area a Rischio n. 1: Gestione di dati che contribuiscano alla formazione del bilancio

Area a Rischio n. 2: Redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali

Area a Rischio n. 3: Comunicazioni tra gli organi sociali

Area a Rischio n. 4: Attività di controllo interno, incluse le attività di registrazione e di gestione contabile

Area a Rischio n. 5: Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale

Area a Rischio n. 6: Rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Funzioni coinvolte: Direttore Generale, Responsabile Amministrazione

Con riguardo a tali aree e processi, la Società ha implementato i seguenti **Presidi di Controllo Specifici:**

- 1) Tracciabilità e registrazione di ogni operazione contabile;
- 2) Individuazione di diversi livelli di responsabilità nella gestione degli adempimenti societari;
- 3) Identificazione delle risorse deputate alla redazione del bilancio di esercizio;
- 4) Verifiche svolte per assicurare la correttezza, la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite;
- 5) Registrazione dei dati utilizzati ai fini della redazione del bilancio di esercizio;
- 6) Archiviazione di tutti i documenti rilevanti;
- 7) Individuazione delle risorse deputate a tenere contatti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- 8) Flussi informativi nei confronti dell'OdV volti: a) a condividere i risultati delle attività svolte e delle verifiche espletate dal Collegio Sindacale; b) a trasmettere il bilancio annuale approvato dall'assemblea dei soci.

Con specifico riferimento al **reato di corruzione tra privati** di cui all'art. 2635 c.c., sono state individuate le seguenti **Aree a Rischio reato:**

Area a Rischio n. 7: Acquisto di beni e servizi

Area a Rischio n. 8: Contabilità e bilancio

Area a Rischio n. 9: Tesoreria

Area a Rischio n. 10: Contabilità fornitori

Area a Rischio n. 11: Gestione dei contratti, inclusi quelli di tesseramento degli atleti

Area a Rischio n. 12: Contenzioso e recupero crediti

Area a Rischio n. 13: Elargizioni, omaggi e liberalità

Area a Rischio n. 14: Selezione e gestione del personale.

I **Presidi di Controllo Specifici** implementati dalla Società per prevenire il rischio di condotte illecite sono illustrati nel par. 1 riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione.

C) Principi generali di comportamento

Tutte le attività critiche e/o attività a rischio devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contenuti nel Codice Etico, alle procedure e alle regole contenute nel Modello 231.

La Società è dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e

- dei relativi poteri;
- descrizione delle attività e della loro regolamentazione;
 - trasparenza nei processi e nelle decisioni;
 - trasparenza nella gestione dei flussi finanziari.

I Destinatari del Modello 231 sono obbligati a:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In particolare, **è fatto divieto di:**
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, sulla sua situazione patrimoniale, economica e sull'evoluzione della sua attività. In particolare, **è fatto divieto di:**
 - alterare i dati e le informazioni;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività.
- c) osservare rigorosamente le norme di legge poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare, **è fatto divieto di:**
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale.
- d) assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare, **è fatto divieto di:**
 - porre in essere comportamenti che impediscano o che ostacolino, mediante l'occultamento

di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

e) assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi **rapporto con** tutti gli interlocutori aziendali, inclusi i fornitori e le altre società sportive, sulla base di criteri di correttezza, trasparenza ed imparzialità. In quest'ottica, è **fatto divieto** di:

- effettuare o promettere elargizioni in denaro indebite a soggetti terzi qualora non siano di modico valore intendendosi per tali gli omaggi di valore economico superiore a **Euro 150,00 (centocinquanta/00)**, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico; è, in particolare, vietato ogni forma di regalo, vantaggio o utilità eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a soggetti terzi o loro familiari, con l'obiettivo o il risultato di influenzarne indebitamente la condotta;
- effettuare prestazioni in favore di partner, agenti, consulenti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere;

Ai fini dell'attuazione dei principi operativi di cui sopra:

- qualsiasi richiesta di denaro o altra utilità non dovute proveniente da soggetti terzi, o loro familiari, deve essere rigettata ed immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

5. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

A) Descrizione dei reati

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 2, c. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo il quale: "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal precedente comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

B) Aree a rischio

Area a Rischio n. 1: Selezione del personale

Presidi di Controllo Specifici:

- a) Richiesta di esibizione del permesso di soggiorno nei casi previsti dalla normativa vigente e verifica circa la sua validità e veridicità.

C) Principi generali di comportamento

Durante la fase della selezione di nuovo personale, si acquisiscono i seguenti documenti:

- Curriculum vitae;
- Documenti identificativi;
- Permesso di soggiorno in corso di validità.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

6. Reati in materia di riciclaggio

L'art. 25- *octies* è stato introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre

2007 n. 231, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche Terza Direttiva) del Parlamento del Consiglio del 25 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, gli enti sono sanzionabili per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La Legge 186/2014 ha, inoltre, introdotto nell'ordinamento l'art. 648-ter 1, che sanziona il reato di "auto riciclaggio".

A) Descrizione dei reati

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

2. Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Il reato si configura qualora, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di ricettazione, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora, al di fuori delle ipotesi di concorso nei reati di ricettazione e riciclaggio, si impieghino in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

4. Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto, ***avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto***, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa..

B) Aree a Rischio

Area a Rischio n. 1: Acquisti di beni, inclusi i cartellini degli atleti tesserati, e servizi

Presidi di Controllo Specifici:

Tutti i Presidi richiamati per la corrispondente Area nel par. 1 riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Area a Rischio n. 2: Gestione delle operazioni infragruppo

Presidi di Controllo Specifici:

- 1) Verifica circa la necessità/opportunità delle operazioni infragruppo tenendo conto dell'interesse della Società;
- 2) Verifica circa la regolarità e la congruità delle operazioni infragruppo effettuate;
- 3) Periodica riconciliazione dei flussi finanziari connessi alle operazioni infragruppo;
- 4) Tracciabilità delle operazioni infragruppo ed archiviazione della relativa documentazione.

Area a Rischio n. 3: Tesoreria e Contabilità

Presidi di Controllo Specifici:

Tutti i Presidi richiamati per la corrispondente Area nel par. 1 riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Area a Rischio n. 4: Rapporti con l'Amministrazione finanziaria

Presidi di Controllo Specifici:

Tutti i Presidi richiamati per la corrispondente Area nel par. 1 riguardante i reati contro la Pubblica Amministrazione.

C) Principi generali di comportamento

Con riguardo all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in materia di riciclaggio richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 è fatto **espresso obbligo** ai Destinatari del Modello 231, di:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. stretta **osservanza** di tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione, assicurando in particolare la veridicità, la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
4. garantire l'assoluto **rispetto** delle previsioni e delle prescrizioni del Modello 231, nonché dei protocolli e delle procedure/policy che ne sono attuazione o ad esso connessi, incluso il Codice

Etico;

5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/agenti anche stranieri;
6. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
7. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
8. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

7. Reati in materia di falso e delitti contro l'industria ed il commercio

L'articolo 15 della L. 99/2009 ha apportato modifiche all'art. 25-*bis* del d.lgs. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 25-*bis* 1, prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima. In particolare, nell'art. 25-*bis* è stata inserita la lettera f-*bis*), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p, mentre l'art. 25-*bis*.1 sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione dei reati previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 513-*bis*, 514. 515, 516, 517, 517-*ter*, 517-*quater* c.p..

A) Descrizione dei reati

1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma sanziona anche la condotta di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché quella di uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

2. Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura qualora si adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di "violenza sulle cose" si ricava dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

3. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in vendita o comunque si mettano in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 -ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., il reato si configura qualora, pur potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbrichino o si adoperino industrialmente oggetti o

altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

B) Aree a Rischio

Area a Rischio n. 1: Gestione di marchi e brevetti

Area a Rischio n. 2: Acquisti di beni e servizi

Presidi di Controllo Specifici:

- a) Tutti i Presidi di Controllo indicati con riguardo all'Area Strumentale n. 8 di cui al par. 1 in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) Implementazione di un'Anagrafe dei Marchi e Brevetti riguardanti i prodotti commercializzati dalla Società;
- c) Assegnazione a soggetti terzi del compito di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di marchi e brevetti, con particolare riguardo al rispetto dei diritti di soggetti terzi.

C) Principi di comportamento

Con riguardo all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in materia di falso e dei delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 è fatto **espreso obbligo** ai Destinatari del Modello 231, di:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) stretta **osservanza** di tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società;
- 4) garantire l'assoluto **rispetto** delle previsioni e delle prescrizioni del Modello 231, nonché dei protocolli e delle procedure/policy che ne sono attuazione o ad esso connessi, incluso il Codice Etico;
- 5) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/agenti/partner anche stranieri;
- 6) rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla gestione delle fasi di realizzazione, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti aziendali, connesse allo svolgimento delle proprie attività lavorative, coerentemente con il ruolo svolto all'interno della organizzazione aziendale.

Correlativamente, è fatto **espreso divieto** per i Destinatari del Modello 231 di:

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale o fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o fare uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali che sono contrassegnati con marchi contraffatti o alterati che potrebbero indurre in errore l'acquirente generando una possibile situazione di confondibilità sul riconoscimento del prodotto;
- usare nomi o segni distintivi atti a generare una situazione di confondibilità con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a generare una situazione di confondibilità con i prodotti e con l'attività di un concorrente o comunque atti ad indurre in inganno dolosamente il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- utilizzare, quale impiego commerciale o industriale (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale), marchi o segni distintivi falsificati da altri;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- compiere atti di concorrenza sleale, e in particolare diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero dissuadere o comunque fare uso di mezzi fraudolenti o violenti per indurre i concorrenti a non partecipare alle gare di appalto o a non presentare offerte competitive.
-

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

8) Reati ambientali

A) Descrizione dei reati

1. Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (Art. 137 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui lo svolgimento delle attività aziendali comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

2. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato punisce chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

B) Aree a rischio

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-undecies, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio, in ambito Venezia Calcio, sono i seguenti: -

Gestione e caratterizzazione dei rifiuti –

Gestione delle acque reflue.

Le disposizioni della presente hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi di gestione sopra descritti e se ne adottino regole di comportamento conformi alla norma di legge al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati. (ex gestione dei rifiuti a rischio ambientali nelle sedi amministrative ed operative – uffici e stadio).

C) I Presidi di Controllo Specifici in ambito ambientale

A seguito dell'individuazione dei rischi esistenti in materia, la Società ha predisposto ed implementato i seguenti Presidi di Controllo Specifici volti ad eliminare i rischi stessi o, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo e, quindi, a gestirli:

- 1) Identificazione ed elencazione dei principali destinatari che sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello la gestione operativa del rischio ambientale;
- 2) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Struttura organizzativa

All'interno della struttura organizzativa di VENEZIA FC, sono stati definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti operanti nel settore della sicurezza ambientale, ovvero:

- 1) il Datore di Lavoro;
- 2) i Preposti;
- 3) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- 4) i Lavoratori;
- 5) gli Appaltatori, i Fornitori, i Progettisti, gli Installatori.

Gli atti di incarico e le procedure per la gestione del rischio sono predisposti dalla struttura aziendale e messa a conoscenza degli addetti.

Principi generali di comportamento

I seguenti principi generali si applicano a tutti gli organi direttamente coinvolti. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente. Nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- a) Tenere un comportamento corretto e trasparente,
 - – alla gestione dei rifiuti sanitari, pericolosi e non pericolosi;
 - – alla gestione degli scarichi di acque reflue;
 - – alla gestione, manutenzione e sanitizzazione dei campi e delle strutture di proprietà o in uso al Venezia Calcio
 -

- b) Nella scelta dei fornitori per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti bisogna porre attenzione all'attendibilità ed controllare del possesso dei requisiti.
- c) Rispettare il disciplinamento e gli obblighi di legge vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti
- d) in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio degli Organismi di controllo..

Regole specifiche di condotta

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, si ricorda che Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali.

La valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto delle strutture aziendali alla periodica identificazione e valutazione dei rischi ambientali tenendo in considerazione la propria struttura interna, la natura dell'attività, l'ubicazione dei luoghi e l'organizzazione.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

9. Reato Di “Corruzione Tra Privati”

[Art. 25-Ter C.1 Lettera S-Bis) Del D.Lgs. 231/2001]

Con il D.Lgs. 38/2017 del 14 aprile 2017, l’ordinamento italiano ha revisionato il dettato dell’art. 2635 c.c. “corruzione tra privati”. La nuova formulazione prevede, con riferimento alla corruzione “passiva”:

a) che i destinatari della norma non siano più soltanto coloro che rivestono posizioni apicali all’interno delle società (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori), ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive “di fatto”;

b) la punibilità non solo per la “dazione e promessa”, ma anche per la “sollecitazione” per sé o per altri di denaro o altra utilità non dovuti;

c) la punibilità delle suddette condotte anche se poste in essere da un intermediario (“per interposta persona”);

d) la punibilità anche in assenza di un danno alla società o all’ente. Con riferimento alla corruzione “attiva”, si rende possibile la punibilità anche dell’offerta di denaro o altra utilità (e non solo della dazione e della promessa) anche nell’eventualità in cui sia posta in essere da un intermediario.

Al contempo è stato introdotto l’art. 2635-bis c.c. “istigazione alla corruzione tra privati”. Diviene punibile colui che cercherà di corrompere le figure di cui sopra, anche senza che la dazione, promessa o sollecitazione siano accettate. In particolare, la norma prevede che chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiaccia, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

a. Aree a Rischio

Le condotte tipiche della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono applicabili anche con riferimento al reato nei confronti di privati. Sono pertanto “sensibili” per VENEZIA CALCIO tutti i processi già considerati nella Parte Speciale 1, con particolare riferimento ai processi c.d. “strumentali”, ovvero laddove può concretizzarsi una modalità di comportamento che costituisce un mezzo per un evento corruttivo, anche successivo:

- l’approvvigionamento di beni e servizi e l’assegnazione di incarichi professionali;
- la gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- la gestione amministrativa del processo di vendita (ciclo attivo) e del processo di acquisto o di investimento (ciclo passivo);
- la gestione di incassi e pagamenti;
- la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;
- la gestione e la concessione di omaggi e liberalità;
- la richiesta e la gestione di finanziamenti;
- la gestione dei tesseramenti di calciatori professionisti e non;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente e parasubordinato;
- la gestione di promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti, assegnazione di “fringe benefits” a favore di dipendenti;
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium e la gestione del ticketing (inclusa la gestione ed emissione di biglietti omaggio).
- la vendita di sponsorizzazioni, eventi, posti premium;
- la negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali;
- la gestione delle trattative per l’acquisizione e cessione di calciatori professionisti e per la stipula dei contratti di prestazione sportiva;
- la gestione dei rapporti con le altre società calcistiche, anche in occasione delle gare;
- la gestione dell’evento partita – la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali o con altre imprese, sebbene operanti in settori diversi da quello calcistico;
- la gestione dei rapporti con le controparti bancarie e assicurative;
- la gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e società di rating;
- l’ottenimento di certificazioni e gestione dei rapporti con enti certificatori.

b. Principi generali di comportamento

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che comportano rapporti con altre

Società,

- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale
- concedere o promettere denaro, abbonamenti o biglietti omaggio, altri tipi di omaggio, benefici o altra utilità a soggetti– appartenenti a:
 - - controparti contrattuali, società o imprese concorrenti;
 - - controparti bancarie o assicurative, al fine di ottenere, ad esempio, estensioni di linee di fido, minori covenants o condizioni maggiormente contrattuali favorevoli;
 - - società di rating, al fine di ottenere giudizi particolarmente favorevoli a Venezia ;
 - - società di certificazione, al fine di ottenere la certificazione od il rinnovo della stessa, anche in assenza dei requisiti;
 - - controparti nell’ambito dell’assegnazione / negoziazione di diritti televisivi collettivi o individuali (Lega Calcio, singole controparti negoziali), al fine di ottenere una ripartizione maggiormente favorevole a Venezia Calcio di diritti collettivi o condizioni contrattuali maggiormente favorevoli nella negoziazione di diritti individuali;
 - - “buyer” di clienti / potenziali clienti, nell’ambito di negoziazioni per la vendita di sponsorizzazioni, altri diritti, ‘posti premium’ o eventi, al fine di ottenere condizioni contrattuali maggiormente favorevoli per Venezia Calcio;
 - - direttori sportivi o altri soggetti che rappresentino una società calcistica, affinché favoriscano la conclusione di una operazione a condizioni economiche favorevoli per Venezia Calcio, oppure ostacolino una trattativa con altra società;
 - - dirigenti, calciatori o allenatori di altra società per orientare un determinato risultato sportivo.

I controlli dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all’Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

L’Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

10. Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell’ente rispetto al reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies).

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall’art. 377-bis c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

a. Aree a Rischio

I processi sensibili teoricamente a rischio, nel Venezia Calcio, sono i seguenti:

- – gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale; – gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- – gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l’accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;
- – monitoraggio dei contenziosi in corso e di quelli chiusi (rendicontazione periodica).
- Le disposizioni hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.
- Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che tutti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

b. Principi di comportamento

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale,
- attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui all'Art. 377-bis c.p.

la società ha introdotto le seguenti misure di controllo preventive:

- l'identificazione a priori dei soggetti deputati ad intrattenere rapporti con le competenti Autorità Giudiziali mediante l'assegnazione di procure e mandati alle liti nel caso di terze parti che rappresentano la Società;
- la sottoscrizione di accordi con professionisti legali per la gestione delle attività operative connesse ai contenziosi;
- la previsione di attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in essere da parte dei professionisti legali esterni;
- la definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della Società durante il contenzioso.

c. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

11. Frode in competizioni sportive ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa

Le fattispecie di reato di “Frode in competizioni sportive” ed “Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa” [art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001]

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata il 16 maggio 2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, del 18 settembre 2014. L’articolo 5 della suddetta Legge ha introdotto nel D.lgs. 231/2001, l’articolo 25-quaterdecies, al fine di includere nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, le seguenti fattispecie di reato:

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89) La norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/89)

La norma in esame punisce chiunque:

a) eserciti abusivamente l’organizzazione di giochi o scommesse riservati allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero organizzi pubbliche scommesse su altre competizioni;

b) organizzi o raccolga scommesse a mezzo di apparecchi vietati o per i quali sia sprovvisto dell’autorizzazione all’uso;

c) venda biglietti o partecipi all’organizzazione abusiva di giochi o scommesse di Stati esteri;

d) partecipi alle operazioni sopracitate mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo;

e) svolga qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.

a. Aree a Rischio

I reati previsti dall’art. 25-quaterdecies sono configurabili nell’ambito dei rapporti, sia in Italia che all’estero, con altre società sportive, con singoli atleti e più in generale con tutti i soggetti che possano favorire o consentire condotte configurabili come frode in competizioni sportive o esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa. Con riferimento al reato di frode in competizioni sportive, i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con le altre società calcistiche;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- gestione dell'evento partita;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità.

Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati perché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa si ritiene difficilmente ipotizzabile una sua concretizzazione nell'interesse o a vantaggio del Venezia calcio.

Ai sensi del Modello Giustizia Sportiva, assumono particolare rilevanza le seguenti aree/attività:

- gestione dello stadio Renato Penzo di Venezia;
- gestione delle trasferte;
- cessione di titoli di accesso;
- rapporti con i tifosi;
- rapporti con le Forze dell'Ordine.

b. Principi di comportamento

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, gli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti del Venezia Calcio in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva;

b) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;

c) astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;

d) offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di altre società calcistiche, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;

e) astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara;

f) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;

g) astenersi dall'effettuare o accettare o dall'agevolare scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati a riceverle, sia non, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri e/o competizioni ufficiali cui Venezia Calcio partecipa e comunque organizzati nell'ambito della F.I.F.A., della U.E.F.A. e della F.I.G.C.

h) astenersi dal porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo

c. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

12. Reati Tributari

Le fattispecie di Reati Tributari [art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

A dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 avente a oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124,” recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

La Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, l'articolo 25- quinquiesdecies, al fine di includere le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2): *La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;*

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3): Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8): *La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;*

- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10): La norma punisce chiunque, al fine

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11):

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Partecipazione a delitti tributari

Successivamente, nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione infedele (art. 4):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente : a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni . Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;

- omessa dichiarazione (art. 5):

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila;

- indebita compensazione (art. 10 - quater):

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili: a) il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; b) il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto; c) l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

a. Aree a Rischio

Con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio sono i seguenti:

- *Definizione e gestione delle politiche fiscali;*
- *Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;*
- *Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;*
- *Gestione delle partnership;*
- *Gestione degli adempimenti dichiarativi (IVA e IRES);*
- *Acquisti di beni, servizi e consulenze;*
- *Vendita di beni e servizi;*
- *Pagamento delle imposta tramite Modello F24;Partecipazione12-Reati Tributari 5*
- *Gestione delle operazioni straordinarie;*
- *Closing & Reporting;*
- *Archiviazione dei documenti contabili;*
- *Gestione delle attività di tesoreria e finanza;*
- *Gestione degli asset aziendali;*
- *Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza;*
- *Selezione e assunzione del personale e dei collaboratori esterni;*
- *Gestione degli investimenti sportivi.*

b. Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, i reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01.

I soggetti sopra individuati dovranno:

a) perseguire una strategia fiscale ispirata a principi di onestà, correttezza e osservanza della normativa tributaria, nonché caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;

b) operare sempre in conformità alla normativa tributaria, avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni e avviando, ove necessario, eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria;

c) assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;

d) assicurare che tutti gli adempimenti fiscali siano gestiti da personale competente, eventualmente supportato dal consulente esterno;

e) assicurare il monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale;

f) assicurare la verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni entro le scadenze prestabilite;

g) assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;

h) mantenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di trattative e rapporti negoziali con l'Amministrazione Finanziaria, così come nell'esecuzione di qualsiasi adempimento di legge o prescrizione dettata dalla stessa;

i) valutare correttamente il patrimonio sociale, i beni, i crediti e le azioni, non attribuendo ad essi valori superiori o inferiori a quelli dovuti;

j) gestire il patrimonio sociale coerentemente con la realtà organizzativa e di business di Venezia Calcio, che opera secondo principi di trasparenza e moralità;

k) assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge o dei regolamenti applicabili;

l) deliberare eventuali operazioni societarie straordinarie nel rispetto di tutte le procedure interne e di legge, e solo a fronte di adeguate analisi e valorizzazioni;

m) coinvolgere la Funzione Taxation ed i consulenti fiscali di Venezia Calcio in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie, al fine di integrare gli aspetti fiscali nella valutazione complessiva dell'operazione;

n) rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;

o) per ogni operazione contabile, conservare agli atti la documentazione di supporto che consente: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;

p) far sì che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;

q) assicurare la correttezza e alla trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;

r) operare nel rispetto delle procedure aziendali, ed evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, occorre verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti attive e passive (fornitori, partner, altri collaboratori) al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività;

s) garantire che ogni assunzione risponda ad effettive esigenze aziendali, nonché garantire la massima trasparenza nelle politiche retributive;

t) attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di:

a) porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;

b) porre in essere operazioni artificiali e/o non connesse con il business di Venezia Calcio, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;

c) inviare all'Amministrazione Finanziaria documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;

d) tenere condotte ingannevoli nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;

e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, ad esempio esibendo documenti incompleti o inesatti;

f) effettuare operazioni sul capitale sociale, né altro tipo di operazioni, tramite l'impiego di utili non distribuibili o riserve obbligatorie per legge;

g) distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;

h) porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre la società al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;

i) svolgere ogni attività comunque inerente al tesseramento, al trasferimento o alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori e tecnici se non nell'esclusivo interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile;

j) porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list;

k) intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;

l) emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;

m) effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;

n) riconoscere rimborsi spese di trasferta che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua ciclicamente controlli sulle attività connesse al fine di verificare la corretta svolgimento delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello 231. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti indipendenti poteri di iniziativa e accertamento e inoltre viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute.

12. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

a. Descrizione dei reati

3. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera colpa, e segnatamente la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le lesioni si considerano:

- gravi nel caso in cui: a) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.);
- gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

b. Aree a rischio

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008, la Società ha effettuato una valutazione dei rischi sussistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche solo 'SSL'). La valutazione dei rischi è stata effettuata, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il medico competente e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui alla normativa prevenzionistica vigente.

I risultati emersi all'esito delle attività svolta sono formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche solo 'DVR'), periodicamente oggetto di aggiornamento e a cui si rimanda per l'elencazione dei rischi esistenti, i quali sono periodicamente aggiornati.

c. I Presidi di Controllo Specifici

A seguito dell'individuazione dei rischi esistenti in materia di SSL, la Società ha predisposto ed implementato i seguenti Presidi di Controllo Specifici volti ad eliminare i rischi stessi o, ove ciò non sia possibile, a ridurli al minimo e, quindi, a gestirli:

- 3) il sistema organizzativo;
- 4) la gestione operativa;
- 5) il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Struttura organizzativa

All'interno della struttura organizzativa di VENEZIA FC, sono stati definiti i compiti e le responsabilità dei soggetti operanti nel settore della SSL, ovvero:

- 6) il Datore di Lavoro;
- 7) i Dirigenti Delegati;
- 8) i Preposti;
- 9) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito, anche solo 'RSPP');
- 10) gli Addetti alle Emergenze (ad es., Primo Soccorso, Prevenzione Incendi);
- 11) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 12) i Lavoratori;
- 13) gli Appaltatori, i Fornitori, i Progettisti, gli Installatori.

Gli atti di nomina e le connesse attribuzioni di compiti e responsabilità, ove prescritti dalla normativa vigente, sono formalizzati per iscritto e diffusi sia presso le risorse interessate, sia presso i terzi interessati (ad es., ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc.) nei casi previsti ed archiviati a cura del RSPP. I relativi aggiornamenti e/o modifiche sono effettuati a cura del RSPP e tempestivamente comunicati alle risorse interessate.

La gestione operativa del settore SSL

Nell'ambito delle attività di progettazione ed implementazione del Modello Organizzativo, VENEZIA FC ha riservato particolare attenzione all'esigenza di assicurare una gestione operativa regolata in materia di SSL.

Nel proseguo del presente paragrafo sono compendiate le principali componenti del sistema di gestione aziendale implementato dalla Società, tenuto conto dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 5, del TUS.

Gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede a:

- individuare, anche a seguito della redazione del DVR e successivi aggiornamenti, lo stato di conformità (e le eventuali azioni di miglioramento) rispetto agli standard tecnico-strutturali di legge, di attrezzature, impianti (a titolo meramente esemplificativo, impianti termici ed elettrici, di messa a terra, di prevenzione incendi sia propri sia di terzi), luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, e le relative responsabilità di attuazione;
- effettuare controlli periodici dei luoghi di lavoro finalizzati a garantire il mantenimento nel tempo degli standard di legge;
- pianificare ed effettuare, o verificare che siano effettuate, da società incaricate da VENEZIA FC, le manutenzioni periodiche e straordinarie delle macchine e delle attrezzature operative presso i luoghi ove operano i lavoratori della Società o i lavoratori di ditte terze in subappalto, con particolare riferimento alle attrezzature/impianti antincendio;
- registrare l'effettuazione delle suddette attività di manutenzione in idonea documentazione coerentemente con le indicazioni dei manuali d'uso e manutenzione dei singoli impianti tecnologici e con le informazioni acquisite dai fornitori/produttori delle macchine e attrezzature;
- garantire un monitoraggio continuo sull'evoluzione degli standard tecnico-strutturali e della normativa.

La valutazione dei rischi

Il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP, alla periodica identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i Lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione la propria struttura interna, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale.

La valutazione dei rischi è documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un DVR contenente:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'indicazione del nominativo del RSPP e del RLS che hanno partecipato o comunque sono stati consultati in occasione della valutazione del rischio;
- e) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- f) tutti i dati e le informazioni ulteriori prescritte dalla normativa prevenzionistica vigente.

Il DVR è aggiornato periodicamente e comunque in occasione di significative modifiche organizzative che incidano sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'ambito dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi, assume particolare rilevanza l'effettuazione, con cadenza almeno annuale, di apposite riunioni tra il Datore di Lavoro, il RSPP ed il RLS, volte ad approfondire le questioni connesse alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

Le riunioni sono adeguatamente formalizzate mediante la redazione di apposito verbale.

Nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei prestatori d'opera), sono garantiti tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, inclusa la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, l'ottenimento della documentazione di legge, la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), dove previsto, e sono richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro.

I dispositivi di prevenzione e protezione

All'interno del DVR sono indicati i dispositivi di prevenzione e protezione da utilizzare in funzione della tipologia del rischio. E' altresì prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di "Ricevuta, consegna e utilizzo dei DPI".

Per quanto riguarda le misure di sicurezza e di prevenzione e protezione individuate nel DVR, è previsto che il Preposto e, se del caso, il RLS, verifichino, anche attraverso il libero accesso alle informazioni e alla documentazione interna rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione.

La gestione delle emergenze

La Società adotta apposite misure ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

In particolare, è adottato un Piano di Emergenza dello Stadio Penzo che illustra:

- a) i riferimenti legislativi e normativi applicabili;
- b) le tipologie ed i livelli di emergenza prospettabili;
- c) gli operatori addetti alle emergenze, nominativamente indicati con elencazione dei relativi compiti e responsabilità;
- d) le misure di emergenza derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi;
- e) le procedure da osservare in caso di emergenza, e segnatamente:
 - per la segnalazione di un'emergenza e per l'attivazione dell'allarme;
 - per l'incendio di piccole dimensioni;
 - per l'incendio di vaste dimensioni;
 - per l'evacuazione;
 - per il primo soccorso;
 - per i casi di terremoto o crollo;
 - per l'emergenza elettrica;
 - per i casi di nube di gas tossico;
 - per i casi di fuga di gas combustibile;
 - per i casi di allagamento;
 - per i casi di sgancio generale dell'impianto elettrico;
 - per i casi di intercettazione di gas metano;
 - per i casi di dispersione di acido solforico agli accumulatori;
 - per i casi di fuoriuscita di liquidi infiammabili;
 - per i casi di emergenza da agenti chimici;
 - per i casi di anomalia alle attrezzature;
 - per gli altri tipi di emergenze.

L'informazione, il coinvolgimento, la formazione e l'addestramento dei Lavoratori

La Società cura la definizione, la formalizzazione e l'implementazione di attività di informazione dei Lavoratori in ambito SSL - con particolare riguardo ai Lavoratori neo-assunti. Tali attività sono predisposte nell'ottica di assicurare una puntuale informazione dei Lavoratori in materia di:

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività del VENEZIA FC;
- misure e attività di prevenzione e protezione adottate;

- rischi specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi da parte dei singoli Lavoratori;
- procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei Lavoratori;
- nomine di RSPP, Addetti alle Emergenze, RLS.

E', inoltre, prevista una specifica attività di monitoraggio delle attività di informazione e comunicazione svolte.

Per quanto attiene il coinvolgimento dei Lavoratori, è prevista la pianificazione e l'effettuazione della riunione periodica di cui all'art. 35 TUS, con partecipazione del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e del RLS, i cui risultati sono formalizzati in apposito verbale.

La Società cura, altresì, la definizione, la formalizzazione e l'implementazione di un Piano di Formazione secondo i dettami dell'Accordo Quadro Stato Regioni di cui all'art. 37 del TUS – inclusi i Lavoratori neo-assunti, con particolare riguardo:

- a) ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di assistenza sanitaria.

La formazione e/o l'addestramento sono:

- differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai Lavoratori;
- erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

E', inoltre, riservata particolare attenzione alla formazione dei soggetti aventi specifici ruoli e compiti in ambito SSL, con precipuo riguardo al Preposto, al RLS ed agli Addetti alle Emergenze. In ogni caso, il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi di in materia di SSL sono monitorati ed adeguatamente documentati.

La gestione degli infortuni sul lavoro

La Società riserva particolare attenzione alla gestione degli infortuni sul lavoro, nell'ottica di garantire il rispetto della normativa vigente. E' previsto che gli infortuni, ove occorsi, siano analizzati a cura del RSPP

con individuazione delle azioni correttive/preventive finalizzate ad evitare il ripetersi dell'evento.

In particolare, gli infortuni sul lavoro dei Lavoratori che comportano un'assenza di almeno un giorno – escluso quello dell'infortunio - sono cronologicamente comunicati all'INAIL e denunciati quelli con prognosi superiore ai tre giorni.

L'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

VENEZIA FC ha perseguito negli anni un percorso volto alla corretta acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge, le quali sono archiviate forma cartacea e/o elettronica a cura del RSPP.

Il sistema di registrazione delle attività

All'interno di VENEZIA FC è predisposto ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione delle attività e delle verifiche svolte dalla Società in materia di SSL mediante, tra le altre:

- a) la tracciabilità di tutte le attività di informazione e formazione effettuate;
- b) la registrazione degli infortuni sul lavoro verificatisi, rispetto ai quali è previsto uno specifico flusso informativo nei confronti del Datore di Lavoro;
- c) la redazione del verbale delle riunioni periodiche annuali tra il Datore di Lavoro, il RSPP ed il RLS;
- d) l'implementazione di un registro presso cui annotare i dispositivi di protezione individuale adottati.

Il sistema di monitoraggio della sicurezza

In materia di SSL, la Società ha approntato un sistema di controllo e di verifica incentrato su un duplice livello di monitoraggio.

Nell'ambito del primo livello, assume rilevanza, da un lato, l'auto-controllo da parte dei lavoratori; dall'altro, il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti con specifici compiti in materia di SSL (ad es., Dirigenti Delegati, Preposti, RSPP, Medico Competente, RLS, ecc.).

Nell'ambito del secondo livello opera l'Organismo di Vigilanza, chiamato a verificare e vigilare sulla adeguatezza nel tempo e sull'effettività del complessivo sistema di controllo interno adottato dalla

Società in materia di SSL, promuovendo l'aggiornando il Modello Organizzativo, incluso per ciò che attiene il settore SSL, in tutti i casi in cui siano accertate violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare, è previsto che, in tutti i casi in cui riscontrino carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, vi è l'obbligo di inviare apposita segnalazione ai Preposti e, in caso quest'ultima non sia tempestivamente riscontrata dalle funzioni competenti, inoltrare la segnalazione all'OdV.

E' stato, inoltre, predisposto ed implementato uno specifico flusso informativo in materia di SSL, in forza del quale è inviata all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A) I Presidi di Controllo Generale

Il Sistema Organizzativo

Con riguardo all'esigenza di prevenire la commissione degli illeciti sportivi rilevanti ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., il VENEZIA FC si è dotato di una apposita struttura organizzativa, nell'ottica di rendere efficiente ed efficace le attività di prevenzione, controllo e gestione dei rischi esistenti in materia di comportamenti illeciti ai sensi dell'ordinamento sportivo.

In questo contesto, sono state adeguatamente e specificamente considerate le esigenze connesse al rispetto delle previsioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina i diritti ed i doveri in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari, illustrando anche le sanzioni irrogate nelle ipotesi di mancata corresponsione degli emolumenti previsti.

La Società ha, sul punto, deciso di attribuire in via esclusiva all'Amministratore Delegato, quale soggetto incaricato allo svolgimento di ogni attività attinente il trasferimento, la cessione del contratto e il tesseramento di calciatori e tecnici, tutti i compiti ed i poteri in tali materie, con l'obiettivo di assicurare che le suddette attività siano svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Conformemente a quanto previsto dall'Allegato C del D.M. 8 agosto 2007, nell'ambito dell'organizzazione societaria operano inoltre i seguenti soggetti (per maggiori dettagli, vedi *infra* Par. C):

- a) il Delegato alla Sicurezza;
- b) il Vice Delegato alla Sicurezza;
- c) gli Steward, suddivisi per ruoli (Coordinatori, Capi Unità) sulla base dei requisiti di esperienza e professionalità posseduti, e unità operative;
- d) il Responsabile *Ticketing*;
- e) il *Supporter Liason Officer*.

Il Delegato ed il Vice Delegato alla Sicurezza

Il Delegato alla Sicurezza ed il Vice Delegato alla Sicurezza sono stati individuati tra le risorse dotate di specifica e comprovata professionalità e come tali in grado di espletare efficacemente le funzioni assegnate. Entrambe le risorse hanno frequentato appositi corsi di formazione per lo svolgimento del proprio ruolo, conclusi con l'acquisizione del relativo certificato.

Le nomine sono state regolarmente trasmesse alla Lega competente e debitamente archiviate presso la Società.

Conformemente a quanto previsto anche dal D.M. 18 marzo 1996 e dal D.M. 8 agosto 2007, il Delegato alla Sicurezza, che riporta all'Amministratore Delegato, è assegnatario di specifici compiti di prevenzione e controllo, inclusi:

- la redazione del Piano Operativo per gli *Steward* (di seguito, anche solo 'POS'), sottoposto all'approvazione del Gruppo Operativo per la Sicurezza (di seguito, anche solo 'GOS');
- la direzione ed il controllo dell'attività di *stewarding*;
- l'instaurazione ed il mantenimento di rapporti con i propri omologhi presso le altre società calcistiche, anche nell'ottica di scambiare notizie riguardanti la movimentazione dei sostenitori della squadra;
- la verifica le condizioni di sicurezza dell'impianto e di efficienza ed efficacia dei sistemi e degli apparati;
- l'istruzione del personale in servizio sulle procedure di emergenza previste dal POS;
- la partecipazione alle riunioni e sopralluoghi legati alle suddette attività.

Sul piano operativo, il Delegato alla Sicurezza provvede, inoltre:

- a) a partecipare alle riunioni del GOS;
- b) a pianificare l'impiego degli Steward secondo un piano approvato dal GOS;

- c) a predisporre l'elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo a un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, e il documento attestante la copertura assicurativa;
- d) a coordinare e supervisionare le attività di prevenzione e controllo svolte, in nome e per conto del VENEZIA FC, in previsione e durante le gare;
- e) mantenere un costante scambio informativo con il Delegato alla Sicurezza della società ospitata o, per le gare giocate dal VENEZIA FC in trasferta, della società ospitante, al fine di veicolare le informazioni relative a: numero di tifosi attesi, loro esatta collocazione nello stadio, conoscenza del Regolamento d'uso dell'impianto;
- f) consegnare al Coordinatore del GOS, almeno 3 giorni prima della gara, il POS anche per le eventuali esigenze della Procura Federale;
- g) tenere opportuna nota degli eventuali casi di criticità registrati nelle partite precedenti;
- h) predisporre la versione aggiornata del manuale tascabile degli *steward*, contenente le indicazioni previste dall'allegato D del D.M. 8 agosto 2007;
- i) trasmettere a ciascun capo unità, coordinatore e responsabile di funzione, le seguenti informazioni in occasione della riunione precedente la gara:
 - nome e cognome del Delegato alla Sicurezza dell'incontro (e del suo vice, se presente), dei responsabili di funzione, del coordinatore di settore ed eventualmente degli altri capi unità;
 - la tipologia di rischio dell'incontro, il numero orientativo di tifosi attesi (suddivisi per locali e ospiti) e la collocazione degli ospiti;
 - le eventuali situazioni riguardanti la sicurezza dell'evento registrate in fase di allestimento dell'impianto o ispezione dello stadio (eventi promozionali, zone chiuse/interdette, autorità presenti, etc.);
 - ogni notizia ritenuta utile per lo svolgimento del servizio.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Delegato alla Sicurezza è supportato dal Vice Delegato.

Gli Steward

Mediante la predisposizione di un consolidato team di *Steward*, il VENEZIA FC intende anche perseguire il proprio percorso di auto-responsabilizzazione in qualità di ente utilizzatore dello Stadio Penzo ed organizzatore delle gare sportive.

Gli "*Steward*" rispondono ai requisiti previsti dai Decreti del Ministero dell'Interno 8 agosto 2007, 24 febbraio 2011 e 28 luglio 2011, inclusi quelli:

- fisici;

- culturali minimi;
- soggettivi;
- psico-attitudinali.

Ai fini della determinazione dei compiti e delle responsabilità degli *Steward*, così come della progettazione ed implementazione del servizio di *stewarding*, si è tenuto conto dei principi e delle previsioni rinvenibili nella normativa vigente, inclusi:

- il D.L. n. 366/2001, convertito in Legge n. 377/2009, il D.L. n. 28/2003, convertito in Legge n. 88/2009, il D.L. n. 162/2005, convertito in Legge n. 210/2005, tutti recanti *“Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive”*;
- il D.L. n. 8 del 2007, convertito in Legge n. 41/2007, recante *“Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”*;
- il D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010, recante *“Misure urgenti in materia di sicurezza”*;
- il D.M. 18 marzo 1996, recante *“Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”*;
- i DD.MM. 6 giugno 2005, riguardanti i settori *“Ticketing, Video-Sorveglianza, Sicurezza strutturale impianti”*;
- il D.M. 1 dicembre 2005, riguardante *“Istituzione e compiti dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”*;
- il D.M. 8 agosto 2007, recante *“Organizzazione e servizio degli steward”*;
- il D.M. 15 agosto 2009, recante *“Modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi alla emissione, vendita e cessione di titoli di accesso agli stadi ed alla corresponsione di facilitazioni”*;
- il D.M. 28 luglio 2011, recante *“Definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di Polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli “Steward” negli impianti sportivi»*;
- la Legge n. 401/1989, recante *“Interventi nel settore del giuoco delle scommesse nello svolgimento delle manifestazioni sportive”*;
- la Legge n. 205/1993 (legge Mancino), recante *“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”*.

La Società si avvale, ai fini della ricerca, della selezione e della formazione degli *Steward*, di azienda con comprovata *expertise* nel settore delle selezione e gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di

assicurare la presenza di un team di *Steward* che, per consistenza numerica, ruoli, professionalità, capacità ed esperienza, possano garantire il rispetto della normativa vigente, nonché l'efficacia ed efficienza delle attività di prevenzione e controllo dei rischi in occasione delle manifestazioni sportive.

In questo contesto, è riconosciuta particolare importanza all'esigenza di assicurare l'effettività della preventiva formazione delle risorse impiegate, nonché l'adeguatezza rispetto ai ruoli assegnandi. Per gli *Steward* è, difatti, previsto un duplice livello di *training*:

- una formazione base per tutti gli *Steward*;
- una formazione specifica per le risorse che ricoprono particolari ruoli quali i Coordinatori ed i Capi Unità.

Prima di ogni gara, è inviato alla Questura l'elenco degli *Steward* che saranno utilizzati, con l'obiettivo di consentire il controllo dei soggetti impiegati. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nonché dalle Linee Guida dell'Osservatorio, agli *Steward* sono assegnate le seguenti funzioni, le quali sono svolte con le modalità previste dal D.L. 8 agosto 2007:

- attività di bonifica;
- attività di prefiltraggio;
- attività di filtraggio;
- instradamento all'interno dell'impianto sportivo;
- altre attività all'interno dell'impianto sportivo;
- assistenza alle persone diversamente abili.

Conformemente a quanto previsto dal D.M. 8 marzo 1996 (per come modificato dal D.M. 6 giugno 2005) e dalle Linee Guida dell'Osservatorio, il VENEZIA FC impiega, per ciascuna gara casalinga, un numero di *Steward* non inferiore al rapporto di 1 ogni 150 spettatori effettivi, ovvero di 1 ogni 250 spettatori in riferimento alla capienza dell'impianto certificata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevedendo altresì un'adeguata aliquota di personale di sesso femminile. In particolare, per quanto attiene le gare casalinghe, il VENEZIA FC utilizza circa 40 *Steward* all'interno dello Stadio Penzo.

Per quanto attiene le gare in trasferta, la Società, tutte le volte in cui sia richiesto dal GOS istituito presso la città ospitante, mette a disposizione un numero di steward commisurati alle necessità della singola gara, tenuto conto di una molteplicità di fattori, inclusi:

- il numero di sostenitori che si ritiene possano seguire la squadra nella gara in trasferta;
- le eventuali problematiche di ordine pubblico e/o di pubblica incolumità rilevanti;
- le misure organizzative, preventive e di controllo necessarie per preservare l'ordine pubblico e la

pubblica incolumità.

Il numero degli *Steward* per ciascuna gara e la loro dislocazione sono determinati dal Delegato alla Sicurezza alla luce delle concrete ed effettive necessità, tenendo conto, tra gli altri:

- della tipologia e della complessità delle attività di prevenzione e controllo da svolgere (attività di pre-filtraggio e filtraggio, controllo spalti, ecc.; su cui vedi *infra*) anche in relazione al numero di sostenitori attesi;
- delle peculiarità dell'impianto che ospita la gara;
- delle criticità relative alla singola gara (ad es., notizie su iniziative dei sostenitori all'interno o nelle adiacenze dello Stadio, rapporti tra i sostenitori delle due squadre, ecc.).

Il numero e la dislocazione degli *Steward* sono formalizzati, a cura del Dirigente alla Sicurezza, nel POS, il quale è inviato all'approvazione del GOS almeno tre giorni prima della gara.

Nell'ambito degli *Steward* vengono selezionati, sempre a cura del Dirigente alla Sicurezza, le seguenti figure:

- un Coordinatore di settore per ciascuna area o settore dello Stadio;
- un Capo Unità per ogni sotto-settore dello Stadio.

I compiti di ciascuna figura sono chiaramente indicati e formalizzati, tra gli altri, nel "Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dello Stadio Penzo".

Durante lo svolgimento delle loro mansioni, gli *Steward* del VENEZIA FC indossano una casacca di colore giallo fluorescente o arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta "Steward" ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore.

Sono adottati particolari accorgimenti abbigliamentoali per consentire l'agevole individuazione dei Capi Unità e dei Coordinatori di Settore.

Il Responsabile *Ticketing*

Al Responsabile *Ticketing* sono demandate, tra le altre, le seguenti attività:

- verifica del numero dei biglietti messi in vendita per la tifoseria ospite;
- verifica dei sistemi di emissione e distribuzione dei biglietti sul territorio nazionale;
- verifica della reale consistenza numerica dei biglietti venduti sia per i tifosi locali e per gli ospiti e della disponibilità di biglietti da acquistare il giorno dell'incontro per settori diversi da quello riservato agli ospiti.

Supporter Liason Officer

Al *Supporter Liason Officer* sono attribuiti, in sintesi, i seguenti compiti:

- promuovere e facilitare il dialogo e la relazione tra il club e i vari gruppi di supporter;
- partecipare alle politiche e alle strategie di intervento in tema di sicurezza, collaborando con i Responsabili dei servizi di sicurezza.

Le Policy

Il VENEZIA FC ha adottato un sistema di norme e *policy*, sia di tipo amministrativo e sia di carattere tecnico-sportivo, al fine di regolamentare il corretto ed efficiente svolgimento delle proprie attività di prevenzione, controllo e gestione di eventuali condotte ritenute illecite dall'ordinamento sportivo.

Tali *policy* sono, in particolare, progettate tenendo conto sia dell'esigenza di assicurare il rispetto della normativa di legge e sportiva vigente, sia della necessità di garantire l'efficienza ed efficacia delle attività di prevenzione, controllo e gestione.

Sotto tale ultimo profilo, è valutato come obiettivo essenziale la conformità delle *policy* ai seguenti principi:

- garantire una costante, tempestiva, ed efficace collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti;
- assicurare, in tutti i casi in cui sia possibile, la formalizzazione e la tracciabilità delle attività svolte;
- garantire il rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed efficienza dell'attività;
- assicurare la presenza di appositi controlli sul rispetto delle *policy*, così come in genere della normativa vigente;
- adottare misure volte a consentire di individuare ed eliminare tempestivamente i fattori di rischio che dovessero insorgere.

Nel novero delle procedure, assume particolare rilevanza il Piano Operativo per la Sicurezza dello Stadio Penzo (su cui *infra*).

Le risorse finanziarie ed umane

Il Modello Giustizia Sportiva del VENEZIA FC prevede, quale esigenza primaria e, quindi, quale protocollo generale, l'impiego di adeguate risorse finanziarie e umane, nell'ottica di assicurare l'adeguata ed efficace attuazione del Modello stesso.

Sotto un profilo economico, la Società ha stanziato le necessarie risorse con riguardo a tutti i settori e gli

ambiti della propria attività di prevenzione e controllo sui rischi connessi alla commissione di condotte illecite ai sensi dell'ordinamento sportivo, inclusi, a titolo esemplificativo:

- le operazioni di manutenzione ordinaria dello Stadio Penzo;
- le operazioni di manutenzione e miglioramento dell'impianto di video-sorveglianza a circuito chiuso;
- le operazioni di manutenzione e miglioramento dell'impianto di diffusione sonora all'interno e nell'immediato esterno dello Stadio Penzo;
- le operazioni di manutenzione e miglioramento dei varchi di pre-filtraggio presso i tornelli dello Stadio Penzo;
- lo svolgimento di attività di formazione del personale adibito al servizio *Stewarding*, realizzate attraverso società esterna;
- la fornitura, attraverso società esterna, agli *Steward* delle dotazioni tecniche ed abbigliamentoali necessarie allo svolgimento dell'attività (su cui vedi anche *infra*); i costi connessi all'utilizzo, nel corso di ciascuna gara, di ambulanze e operatori sanitari.

Il Codice Etico

Il Codice Etico ha la specifica funzione di costituire ai sensi del Modello Organizzativo, unitamente al Regolamento d'Uso, il principale punto di riferimento per tutti i Destinatari, i quali devono orientare il proprio comportamento alla luce dei principi e delle previsioni ivi contenute.

Il Codice Etico è compendiato nella Parte Generale del Modello Organizzativo, cui si rinvia, ove sono declinati i principi fondamentali e le norme comportamentali di riferimento per il VENEZIA FC, nonché i meccanismi di attuazione e controllo sul rispetto del Codice.

La comunicazione, la formazione e l'addestramento

La Società si impegna a garantire una puntuale conoscenza del Modello Organizzativo e dei suoi aggiornamenti presso tutti i Destinatari.

Il Modello Organizzativo è comunicato a tutti i destinatari interni alla Società ed agli *Steward* mediante messa a disposizione di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet ed affissione in luogo accessibile a tutti.

La Società approva appropriati piani di informazione volti ad assicurare la puntuale diffusione del Modello Organizzativo presso tutti i Destinatari e promuove, o comunque monitora, la formazione necessaria ed approfondita dei Destinatari che operano in nome e/o per conto della Società (ad es., gli *Steward*), nonché il loro addestramento.

Il Sistema Disciplinare

A mente di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto FIGC, il VENEZIA FC ha adottato anche un Sistema Disciplinare volto a sanzionare le eventuali violazioni del Modello Organizzativo, illustrato nell'ambito della Parte Generale, a cui si rimanda.

Il Sistema Disciplinare è stato progettato tenendo conto della normativa, anche sportiva, vigente, con particolare riguardo al CGS, alle Norme Organizzative Interne della Federcalcio (cc.dd. "NOIF") e alla contrattazione collettiva applicabile, fermo restando che esso, avendo natura interna alla Società, non sostituisce ma integra le norme di legge o di regolamento vigenti, le quali troveranno comunque applicazione per tutto quanto non previsto dal Modello Organizzativo.

Resta comunque fermo che nei confronti degli acquirenti dei titoli di accesso allo Stadio Penzo o di altro Stadio o impianto sportivo che ospita le gare o gli allenamenti del VENEZIA FC, potrà essere disposta, su decisione dell'Amministratore Delegato o del Delegato alla Sicurezza, o comunque di persone da questi delegate, l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, ferma restando l'eventuale applicazione, da parte degli organi competenti, delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (cd. "DASPO").

L'Organismo di Garanzia

All'interno del VENEZIA FC, i compiti dell'Organismo di Garanzia previsto dall'art. 7 dello Statuto FIGC sono stati attribuiti all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il quale è chiamato anche a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei presidi di controllo implementati con riguardo al settore della giustizia sportiva.

La disciplina dell'Organismo di Vigilanza è illustrata nella Parte Generale del Modello Organizzativo, cui si rinvia, che disciplina, tra gli altri, anche la composizione dell'OdV, i requisiti di eleggibilità, i compiti ed i poteri, i flussi informativi da e verso l'Organismo, le linee di comunicazione con i Destinatari del Modello Organizzativo.

B) I Presidi di Controllo Specifici

In aggiunta ai Protocolli di Controllo Generale compendiate nel paragrafo B), la Società ha progettato ed implementato, anche in considerazione dei risultati delle attività di *risk assessment* effettuate preliminarmente all'adozione del Modello Organizzativo, un consistente ed articolato complesso di presidi di controllo specifici, appositamente riservati alle aree/processi risultati a rischio di commissione

di comportamenti illeciti ai sensi del CGS e in genere dell'Ordinamento sportivo.

I Presidi di Controllo Specifici implementati dal VENEZIA FC sono:

- 1) Il Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dello Stadio Penzo;
- 2) Il Piano Operativo degli *Steward*;
- 3) Il Gruppo Operativo per la Sicurezza;
- 4) Il Regolamento d'Uso dello Stadio Penzo;
- 5) Le misure preventive, di controllo e di gestione riguardanti l'introduzione e l'esposizione negli Stati di striscioni inneggianti a forme di violenza e/o discriminazione o comunque di altro materiale vietato;
- 6) Le altre misure di controllo e di gestione a tutela dell'ordine pubblico e/o del regolare svolgimento delle gare;
- 7) Le misure riguardanti la vendita di biglietti.

I Presidi di Controllo Specifici sono stati progettati tenendo conto, in particolare, della normativa di legge e sportiva vigente, nonché delle indicazioni rinvenibili nelle istruzioni e nelle direttive emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (di seguito, anche solo 'Osservatorio').

Sotto quest'ultimo aspetto, è stata data apposita rilevanza alle "Misure per la tutela dell'ordine pubblico in occasione delle Gare", definite dall'Osservatorio e richiamate nella Circolare della Lega Nazionale Professionisti n. 14 del 22 agosto 2008.

Il Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dello Stadio Penzo

Nel novero dei Presidi di Controllo Specifici, assume particolare rilevanza il Piano per il Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza dello Stadio Penzo (di seguito, anche solo 'PMCS') redatto dalla Società.

Il PMCS, che ha la finalità di assicurare la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni e dell'ambiente, è integrato con il Piano di Emergenza predisposto con riguardo allo Stadio Penzo, e illustra:

- a) I riferimenti legislativi e normativi applicabili;
- b) Gli obiettivi perseguiti ai fini del mantenimento della sicurezza dello Stadio;
- c) Le misure per la gestione della sicurezza (misure di esercizio; verifiche periodiche e manutenzioni);
- d) Il Piano per la gestione delle emergenze;
- e) Il sistema di organizzazione predisposto per assicurare la sicurezza dell'impianto, con indicazione dei soggetti coinvolti nonché dei rispettivi compiti e responsabilità;

- f) I potenziali scenari di emergenze, con indicazione delle relative azioni da svolgere.

Il PMCS è redatto dalla Società con il supporto di consulenti esterni, approvato dal G.O.S. e periodicamente aggiornato dal Delegato alla Sicurezza.

Il POS - Piano Operativo per gli Steward

Conformemente a quanto previsto dalla normativa Il Delegato alla Sicurezza redige il POS – Piano Operativo per gli *Steward* preliminarmente a ciascuna gara che si svolge presso lo Stadio Penzo.

Il POS ha la funzione:

- 1) di definire il numero degli *Steward* che saranno utilizzati in ciascun settore dello Stadio nella gara di riferimento, con indicazione degli *Steward* aventi particolari ruoli (Capi Unità, coordinatori di settore);
- 2) di assegnare agli *Steward*, per ciascun settore dello Stadio, il ruolo e la posizione da ricoprire nell'ambito delle diverse fasi in cui si articola la gara (fase d'accesso, in corso di evento, alla fine dell'evento).

Il POS è, quindi, consegnato al delegato della Procura Federale nonché al delegato della Lega.

In caso di urgenze o necessità connesse al mantenimento dell'ordine pubblico e/o della pubblica incolumità (ad es., nel caso di disordini, possibili invasioni di campo, ecc.), il Delegato alla Sicurezza concorda con gli altri membri del GOS la modifica del POS anche in corso di gara, ad esempio dislocando un maggior numero di Steward in un determinato settore, al fine di assicurare una tempestiva, efficiente ed efficace reazione rispetto ad eventuali problematiche verificatesi nel corso dell'evento.

Il GOS – Gruppo Operativo per la Sicurezza

In vista di ciascuna gara è prevista la costituzione del GOS - Gruppo Operativo per la Sicurezza.

Il GOS è coordinato da un funzionario di Polizia designato dal Questore, in qualità di Responsabile del GOS, ed è composto dai seguenti ulteriori membri:

- a) un rappresentante dei Vigili del fuoco;
- b) il Delegato alla Sicurezza del VENEZIA FC;
- c) un rappresentante del Servizio Sanitario;
- d) un rappresentante dei Vigili Urbani;
- e) un rappresentante del pronto intervento strutturale e impiantistico all'interno dello Stadio;
- f) un rappresentante dell'ACTV, l'azienda di trasporti pubblici locali;
- g) lo SLO del Venezia FC;

- h) un rappresentante della squadra ospite (eventuale);
- i) eventuali altri rappresentanti, la cui presenza sia ritenuta necessari.

Il GOS ha i seguenti compiti principali:

- esprimere, a richiesta del Questore, parere sull'esigenza di elevazione dei separatori e/o parapetti ed altre misure di sicurezza aggiuntive e perimetrazione con gli Steward, ai sensi dell'art. 6 *bis*, comma 2, art. 3 D.M. Sicurezza Impianti;
- verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte dalle Autorità provinciali di P.S. (Prefetto e/o Questore) e della Commissione provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- vigilare sulla corretta attuazione del PMCS redatto dal VENEZIA FC, ai sensi dell'art. 19 *ter* D.M. Sicurezza Impianti);
- adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal Questore della Provincia (art. 19 D.M. Sicurezza Impianti);
- coordinare gli interventi per la gestione della sicurezza della manifestazione sportiva (ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica *ex art. 37 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n.782*);
- gestire le emergenze sotto la responsabilità del Rappresentante dell'Ente competente (Questura, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Autorità Sanitaria), dando attuazione ai relativi piani, ai sensi dell'art. 19 D.M. Sicurezza Impianti e Ordinanza del Questore in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Dall'apertura dei cancelli il G.O.S. assume anche la funzione del "Centro per la Gestione della Sicurezza della Manifestazione" ai sensi dell'art. 19 *ter* D.M. Sicurezza Impianti.

Il GOS si riunisce almeno 48 ore prima della gara. In tale occasione, i membri presenti condividono le informazioni sui rischi effettivi legati all'evento sportivo e cooperano per analizzare le eventuali criticità presenti, condividendo le concrete misure organizzative finalizzate a garantire la sicurezza dell'evento.

All'esito della riunione è redatto un verbale da parte del Responsabile del GOS, il quale viene inviato al VENEZIA FC e da quest'ultima archiviato.

Il Regolamento d'Uso dello Stadio Penzo

Il VENEZIA FC ha approvato il Regolamento d'Uso dello Stadio Penzo (di seguito, anche solo 'Regolamento d'Uso'), facente parte integrante del Piano di Emergenza, nel cui ambito sono puntualmente indicati i comportamenti che non sono consentiti. A titolo esemplificativo, ai sensi del Regolamento d'Uso è vietato:

- introdurre nell'impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato; nel limite stabilito dalla Società, è possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza al VENEZIA FC;
- introdurre ed esporre striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc.);
- introdurre e utilizzare tamburi, megafoni ed altri mezzi di diffusione sonora;
- introdurre qualsiasi altro materiale assimilabile a quanto precedentemente indicato, compreso quello destinato alle coreografie (fatta salva l'espressa autorizzazione);
- esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità ad altri tifosi;
- introdurre materiale, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli allo stadio;
- introdurre materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio;
- accedere all'impianto sportivo senza titolo d'accesso regolarmente rilasciato ai sensi del D.M 6/6/2005;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga; attardarsi senza ragione agli ingressi e vie d'uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio;
- sostare in piedi sui posti a sedere, circolare tra settori differenti se non consentito; ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, i varchi di ingresso e di uscita, le scale, le vie di esodo ed ogni altra via di fuga;
- accedere alle aree riservate o alle aree chiuse al pubblico, entrare o lasciare lo stadio passando dai punti predisposti per un'uscita più rapida in caso di pericolo, quali ingressi, scale, pianerottoli, ecc.;
- agire in modo violento, istigare alla violenza, al razzismo o alla xenofobia oppure avere un comportamento che gli altri potrebbero interpretare come provocatorio, minaccioso, discriminatorio o offensivo;
- usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti e/o la provocazione verso altre persone, inclusi giudici di gara, giocatori, ufficiali e personale di sicurezza;
- compiere qualsiasi forma di discriminazione razziale etnica o religiosa, effettuare cori e qualsiasi altra manifestazione di intolleranza;
- usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso;
- accendere fuochi;
- scavalcare il muro di cinta, le recinzioni di settore, la recinzione fiscale e invadere il terreno di giuoco;

- arrecare danni a persone o cose, danneggiare, deturpare o manomettere in qualsiasi modo attrezzature, strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- arrampicarsi sulle strutture dello Stadio, pali della luce, recinti, tetti, ripari e altri apprestamenti e costruzioni o stare in piedi sui posti a sedere;
- svolgere qualsiasi tipo di attività promozionale o commerciale se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di attività proibite;
- turbare il regolare svolgimento di una competizione sportiva;
- detenere qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, nonché qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale;
- detenere oggetti, materiali o sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita;
- detenere veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di liquidi (qualsiasi bevanda potrà essere introdotta o consumata esclusivamente in bicchieri di carta o plastica), sostanze congelate e ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato;
- esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate;
- introdurre caschi da motociclista, bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza;
- introdurre animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
- introdurre altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o da qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione del VENEZIA FC;
- introdurre o somministrare o vendere bevande di qualunque gradazione alcolica, salvo autorizzazione delle Autorità competenti per la somministrazione di bevande sino a 5° gradi alcolici.

Il Regolamento d'Uso dello Stadio Penzo è pubblicato sul sito internet del VENEZIA FC ed è espressamente richiamato nella modulistica per l'acquisto dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive. In particolare, è previsto che l'acquisto di un titolo di accesso per una manifestazione sportiva del VENEZIA FC costituisca accettazione del Regolamento d'Uso e dei principi e delle prescrizioni in esso

contenute, con obbligo dell'acquirente di rispettarne le relative previsioni.

Le misure preventive, di controllo e di gestione riguardanti l'introduzione e l'esposizione negli Stati di striscioni inneggianti a forme di violenza e/o discriminazione o comunque di altro materiale vietato
Il VENEZIA FC adotta specifiche misure preventive, di controllo e di gestione riguardanti l'introduzione e l'esposizione nello Stadio di **striscioni inneggianti a forme di violenza e/o discriminazione o comunque di altro materiale vietato**, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- armi e altri oggetti atti ad offendere;
- tamburi e altri mezzi di diffusione sonora;
- striscioni con parole, frasi, simboli, disegni o altro non volti ed incitare direttamente la propria squadra ma ad offendere qualunque soggetto (Società, calciatori, dirigenti, arbitri, sostenitori, ecc.) o comunque violenti, volgari o discriminatori;
- striscioni con parole o frasi di contenuto equivoco, non immediatamente comprensibile, che potrebbero essere modificate all'interno dello Stadio in messaggi di tono offensivo mediante tagli, anagrammi o trasposizione di parole;
- striscioni, lenzuola, panni, cartoni o pannelli in bianco che potrebbero essere successivamente scritti;
- bandiere o striscioni con simboli politici;
- bombolette o barattoli di vernice
- materiale pirotecnico;
- altri oggetti potenzialmente oggetto di lancio dagli spalti

Con riguardo agli striscioni, alle bandiere e al materiale ad essi assimilabile, l'ingresso e l'esposizione sono consentiti solo nei limiti previsti dalle Linee Guida dell'Osservatorio con riguardo alla necessità della richiesta di autorizzazione e del nulla osta del GOS, essendo previsto che:

- nel sito del Venezia FC è caricato un modulo da compilare da parte di chi vuole introdurre uno striscione o una bandiera ovvero effettuare una coreografia, al fine di ottenere il nulla-osta con riguardo alla singola gara o per tutta la stagione;
- la Società esamina e trasmetta al GOS, che decide in merito all'autorizzazione, tutte le richieste di esposizione di striscioni ricevute nel corso della stagione;
- prima della gara, viene controllato sia il contenuto degli striscioni per i quali si richiede l'esposizione e sia il possesso dell'autorizzazione da parte degli interessati;
- il materiale autorizzato è introdotto solo attraverso il varco dedicato dal VENEZIA FC ed almeno 1 ora prima dell'apertura al pubblico dei cancelli dell'impianto; dopo tale apertura non è consentita l'introduzione di alcun materiale (autorizzato o meno), salvo deroghe decise dal Responsabile del

GOS;

- gli striscioni devono essere affissi nello spazio originariamente indicato alla Società;
- in caso di esposizione di materiale non autorizzato, la Società si attiva immediatamente attraverso i propri Steward per la rimozione tempestiva dello stesso;
- dopo il deflusso, il materiale autorizzato deve essere rimosso.

Per quanto attiene i controlli implementati, la Società provvede:

- a) a svolgere, mediante gli Steward prima dell'apertura dell'impianto al pubblico, un'**attività di bonifica di tutti i settori ed i locali dello Stadio Penzo**, con l'obiettivo, tra gli altri, di verificare l'eventuale presenza di materiale vietato o comunque potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica (ad es., calcinacci); una successiva attività di bonifica è effettuata anche dalle Forze dell'Ordine;
- b) a svolgere, mediante gli *Steward* in coordinamento con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, prima dell'apertura dell'impianto al pubblico un'**attività di bonifica dell'area cd. "di massima sicurezza"**, ovvero quella sita tra i pre-filtraggi e gli ingressi ;
- c) a svolgere, attraverso gli *Steward*, un'**attività di pre-filtraggio** svolta in un'area precedente ai varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto, con l'obiettivo di verificare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo Stadio alla persona fisica che lo detiene, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;
- d) a svolgere, sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, un'**attività di filtraggio** in prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza, effettuando, tra le altre, le seguenti attività di controllo:
 - controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati;
 - controllo degli stessi con metal detector portatili;
 - controllo a campione del pubblico con modalità di cd. "*pat-down*".

In caso si riscontri la violazione del Regolamento d'Uso, in conformità a quanto previsto dal D.M. 8 agosto 2007, gli *Steward*, in cooperazione con le Forze dell'Ordine:

- richiamano il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, se del caso richiedendo di consegnare il materiale non autorizzato (ad es., accendini) o, nei casi più gravi, negando l'accesso ovvero invitando il contravventore a lasciare l'impianto;
- in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del Regolamento d'Uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o

del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità;

- ritirano il titolo di accesso;
- curano la segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- prendono in custodia gli oggetti e/o i materiali acquisiti.

Le altre misure di controllo e di gestione a tutela dell'ordine pubblico e del regolare svolgimento delle gare

In aggiunta alle misure di cui al paragrafo che precede. 6, il VENEZIA FC implementa i seguenti **ulteriori presidi di controllo e gestione**, a tutela dell'ordine pubblico e del regolare svolgimento delle gare, **sempre in costante coordinamento e cooperazione con le forze dell'ordine:**

A. Avviso pre-gara sulle sanzioni a carico della Società

Prima dell'inizio della gara, la Società provvede, attraverso apposito comunicato sonoro diffuso mediante gli altoparlanti dello Stadio, ad avvertire il pubblico circa le sanzioni previste a carico della Società in conseguenza del compimento, da parte dei sostenitori, di comportamenti discriminatori (art. 11, comma 5, CGS) o di fatti violenti, anche se commessi fuori dello Stadio (art. 12, comma 4, CGS).

Il comunicato ha contenuto analogo a quanto previsto nell'Allegato 1 delle Linee Guida dell'Osservatorio.

Analoghi comunicati sonori vengono diffusi in tutti i casi in cui si riscontrino, in corso di gara, criticità o condotte violente o gravemente offensive o comunque potenziali rischi per l'incolumità.

B. Sala GOS

All'interno dello Stadio Penzo è riservato un locale, sito in Tribuna Centrale ed avente visibilità diretta

sui settori dello Stadio, riservato ai membri del GOS con funzione di centrale operativa (di seguito, anche solo 'Sala GOS').

C. Impianto di Videosorveglianza

All'interno dell'area dello Stadio Penzo è operativo un sistema di telecamere a circuito chiuso gestito dalla Società dall'interno della Sala GOS.

Le telecamere sono sia fisse che orientabili e con possibilità di ingrandimento e sono dislocate in tutti i settori dello Stadio nonché nelle vie adiacenti i varchi di accesso ai con visibilità anche sugli approdi dei battelli.

D. Misure di controllo e gestione in caso di criticità o disordini o violazioni del Regolamento d'Uso (ad es., utilizzo e/o lancio di materiale pirotecnico e/o fumogeni, esposizione di striscioni o bandiere o altro materiale non autorizzato, lancio di oggetti vietati, ecc.) o altri eventi rilevanti ai fini del presente Modello Giustizia Sportiva (ad es., cori e altre manifestazioni di violenza o discriminazione)

In tutti i casi in cui si verificano, all'interno dell'area dello Stadio Penzo, criticità o disordini:

- Gli Steward intervengono per far cessare i disordini;
- Le telecamere sono tempestivamente direzionate verso il relativo settore o area al fine di monitorare la situazione e procedere alla identificazione dei soggetti responsabili;
- Nei casi più gravi:
 - i) il Coordinatore di Settore informa il Delegato alla Sicurezza, il quale a sua volta informa il Responsabile GOS, che valuta, insieme al Delegato per l'Ordine Pubblico, la necessità dell'intervento delle forze dell'ordine al fine di far cessare i disordini;
 - ii) la Società interviene, d'accordo con gli altri membri del GOS, a richiamare l'attenzione degli spettatori – mediante apposito comunicato sonoro - sulla necessità di evitare o comunque cessare i comportamenti violenti;
 - iii) Se il pericolo per l'incolumità pubblica permane, il GOS può valutare la sospensione della partita.

E. Redazione del Report a fine gara

Al termine della gara, gli *Steward* con qualifica di Coordinatori di Settore redigono un report, attraverso compilazione dei moduli di cd. *de-briefing*, nel cui ambito sono indicate le eventuali criticità verificatesi nel corso della gara unitamente alle relative iniziative intraprese.

Il Delegato alla Sicurezza procede all'esame, al controllo e alla valutazione dei *report* degli *Steward*, con l'obiettivo di verificare gli eventuali punti di miglioramento, provvedendone in seguito alla relativa

archiviazione.

Le misure riguardanti la vendita di biglietti

Il VENEZIA FC rispetta il divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

La Società assicura l'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da essa organizzate.

A questo proposito, è prevista:

- la tracciabilità dei biglietti omaggio erogati dalla Società;
- l'interruzione della vendita e cessione dei titoli di accesso al settore ospiti dalle ore 19 del giorno precedente la gara;
- la vendita degli abbonamenti annuali ai soli possessori della fidelity card approvata dal Ministero dell'Interno, la cd. "Venezia FC Supporter Card".

Inoltre, in sede di sottoscrizione dell'abbonamento annuale, viene acquisita la compilazione e la sottoscrizione, da parte di ciascun tifoso, del documento denominato "Modello Unico Abbonato", nel cui ambito sono richiamati:

- 1) le Condizioni Generali di Acquisto;
- 2) il Regolamento d'Uso dello Stadio Penzo;
- 3) i consensi per il trattamento dei dati personali;
- 4) le sanzioni applicabili in caso di violazione del regolamento d'Uso, inclusa l'invalidazione del titolo.

Nella medesima occasione, viene consegnato all'abbonato anche il cd. "tagliando segna-posto".

Il VENEZIA FC, inoltre, procede, sia attraverso costante aggiornamento del proprio sito internet e sia mediante appositi avvisi sonori e visivi diffusi al pubblico prima di ciascuna gara mediante, a comunicare ai propri tifosi i punti vendita e le modalità per l'acquisto dei biglietti per le gare in trasferte, invitando gli stessi a non recarsi in trasferta senza avere preventivamente acquistato il biglietto per lo Stadio.

Il comunicato è conforme a quanto previsto nell'Allegato 2 delle Linee Guida dell'Osservatorio.

E', in ultimo, assicurata la corrispondenza dei prezzi dei biglietti venduti ai tifosi ospiti con quelli applicati per gli analoghi settori riservati ai tifosi locali.